

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

Direttore-Attività di Parco

Affari contabili e personale

Controllo delle attività estrattive

Interventi nel Parco

Pianificazione territoriale

Valorizzazione territoriale

Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

**atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.**



**Parco Regionale delle Alpi Apuane
Settore Uffici Tecnici**

**Pronuncia di Compatibilità Ambientale
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27 bis del Dlgs 152/2006)**

n. 15 del 22 settembre 2022

ditta: Turba Cava Romana srl

Comune: Vagli Sotto

**Diniego al rilascio della pronuncia compatibilità ambientale e
delle altre autorizzazioni connesse, per il progetto di
coltivazione della cava "Prunelli Piastrina"**

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici

Preso atto che in data 26.01.2021, protocollo n. 330, il Parco, in qualità di autorità competente, ha trasmesso a tutte le amministrazioni interessate la comunicazione di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale per il progetto di coltivazione della cava Prunelli Piastrina, Comune di Vagli Sotto, a seguito della istanza formulata dalla ditta Turba Cava Romana srl, con sede in Massa Via Fosse del Frigido n. 9, P.I. 00660200452;

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";

Vista la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana";

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

Viste la delibera della Giunta esecutiva del Parco, n. 4 del 31.01.2014 e la determinazione dirigenziale del Direttore, n. 13 del 01.02.2014 con cui viene individuata la "Commissione Tecnica dei Nulla Osta" competente in materia di V.I.A. e di Valutazione di Incidenza;

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco, n. 54 del 21.12.2000, con cui la validità delle Pronunce di compatibilità ambientale e dei Nulla osta in materia di attività estrattive, in attesa della adozione del Piano per il Parco, viene limitata ad un periodo non superiore ad anni cinque;

Accertato che il sito oggetto dell'intervento in esame ricade all'interno dell'area contigua zona di cava del Parco Regionale delle Alpi Apuane come identificata dalla legge regionale n. 65/1997 e dal Piano per il Parco approvato con deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 21 del 30 novembre 2016;

Visto l'art. 27 bis del Dlgs n. 152/2006, che regola il provvedimento autorizzatorio unico regionale in materia di valutazione di impatto ambientale e stabilisce che l'autorità competente convoca una conferenza dei servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'art. 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ricordato che il procedimento per il rilascio della valutazione di impatto ambientale comprensiva del provvedimento autorizzatorio unico regionale si è svolto come segue:

Avvio del procedimento in data 26.01.2022;

Riunione della conferenza di servizi del 04.05.2022: espressione dei motivi di diniego;

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza del 06.06.2022, prot. 2238;

Osservazioni ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza da parte della ditta del 15.06.2022, prot. 2490;

Riunione della conferenza di servizi del 04.08.2022: conferma dei motivi di diniego;

Visto il Rapporto interdisciplinare sull'impatto ambientale dell'intervento in oggetto costituito dai seguenti verbali e documenti, allegato al presente atto, come parte integrante e sostanziale:

Verbale della riunione della conferenza di servizi del 04.05.2022;

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza del 06.06.2022, prot. 2238;

Verbale della riunione della conferenza di servizi del 04.08.2022;

Dato atto che nel corso del presente procedimento, come risulta dal Rapporto interdisciplinare, le Amministrazioni competenti si sono espresse come segue:

<i>amministrazione</i>	<i>pronuncia, autorizzazione, parere, contributo di competenza</i>	<i>tipo di parere</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di compatibilità ambientale Pronuncia di valutazione di incidenza Nulla osta del Parco Autorizzazione idrogeologica</i>	<i>contrario</i>
<i>Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa-Carrara</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione archeologica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>	<i>contrario</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i>	<i>contrario</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazione alle emissioni diffuse Altri pareri ambientali di competenza</i>	<i>contrario</i>
<i>Comune di Vagli Sotto</i>	<i>Autorizzazione estrattiva Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica Nulla osta impatto acustico</i>	<i>favorevole</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Parere sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>	<i>favorevole</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio sui propri strumenti pianificatori</i>	<i>silenzio assenso</i>
<i>Unione Comuni della Garfagnana</i>	<i>Autorizzazione/parere taglio boschivo</i>	<i>silenzio assenso</i>
<i>Autorità di Bacino</i>	<i>Contributo istruttorio sui propri strumenti pianificatori</i>	<i>parere non dovuto</i>

Preso atto che i pareri contrari prevalgono su quelli favorevoli per le seguenti ragioni:

- sono rilasciati da amministrazioni competenti in materia ambientale e paesaggistica;
- attengono a criticità non superabili che comportano il diniego della pronuncia di compatibilità ambientale e della autorizzazione paesaggistica, presupposti indispensabili per il rilascio dei titoli abilitativi che consentono la realizzazione dell'intervento;

Dato atto che i pareri contrari di cui sopra, si sono formati sulla base delle seguenti motivazioni:

1. l'intervento comporta rilevanti impatti negativi da un punto di vista ambientale e paesaggistico;
2. l'intervento non è conforme al Piano Attuativo del Bacino Monte Pallerina e al PIT con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana e pertanto risulta in contrasto con la normativa vigente;

3. l'intervento non è conforme alle Linee guida in materia di "ravaneti" del Parco Regionale delle Alpi Apuane; I motivi sopra richiamati sono precisati e dettagliati nel *Rapporto interdisciplinare* allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

Preso atto che in riferimento al procedimento per il rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale, avviato in data 26.01.2021, il Parco, in qualità di autorità competente, esclusi i tempi di sospensione per la produzione da parte del proponente delle integrazioni documentali nonché i tempi di sospensione previsti dal DL 17 marzo 2020 n. 18, ha concluso l'istruttoria tecnica per il rilascio della Pronuncia medesima in 99 giorni, ovvero entro i 150 giorni previsti dal comma 1, art. 57, L.R. 10/2010;

Tenuto conto che il proponente ha assolto a quanto disposto dall'art. 47 comma 3 della Legge Regionale 10/2010 e dalla delibera del Consiglio direttivo del Parco n. 12 del 12.04.2013, effettuando il versamento di € 5.000,00 tramite bonifico bancario in data 21.09.2021;

DETERMINA

di non rilasciare al sig. Luigi Turba, legale rappresentante della ditta Turba Cava Romana srl, con sede in Massa, Via Fosse del Frigido n. 9, P.I. 00660200452, la Pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla legge regionale n. 10/2010, comprensiva del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27 bis del Dlgs n. 152/2006, relativamente al progetto di coltivazione della cava Prunelli Piastrina, nel Comune di Vagli Sotto, come descritto nella documentazione richiamata nell'avvio del procedimento del 26.01.2022, protocollo n. 330, successivamente integrata, per le motivazioni di seguito indicate:

1. l'intervento comporta rilevanti impatti negativi da un punto di vista ambientale e paesaggistico;
 2. l'intervento non è conforme al *Piano Attuativo del Bacino Monte Pallerina* e al *PIT con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana* e pertanto risulta in contrasto con la normativa vigente;
 3. l'intervento non è conforme alle *Linee guida in materia di "ravaneti"* del Parco Regionale delle Alpi Apuane;
- I motivi di cui sopra sono precisati e dettagliati come segue:

- motivi di diniego indicati nel verbale della conferenza di servizi del 04.05.2022, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;
- motivi di diniego indicati nella comunicazione del 06.06.2022, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;
- motivi di diniego indicati nel verbale della conferenza di servizi del 04.08.2022, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il mancato rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale comporta il diniego delle seguenti pronunce e autorizzazioni di competenza del Parco Regionale delle Alpi Apuane:

- Pronuncia di compatibilità ambientale, Legge Regionale n. 10/2010;
- Pronuncia di valutazione di incidenza, legge regionale n. 30/2015;
- Nulla osta, legge regionale n. 30/2015;
- Autorizzazione idrogeologica, legge regionale n. 39/2000;

di dare atto che il presente provvedimento comporta anche il diniego al rilascio delle autorizzazioni, nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati, ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27 bis del Dlgs 152/2006;

di dare atto che al presente provvedimento è allegato, come parte integrante e sostanziale, il *Rapporto interdisciplinare* sull'impatto ambientale dell'intervento in oggetto costituito dai seguenti verbali e documenti:

- *Verbale della riunione della conferenza di servizi del 04.05.2021;*
- *Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza del 06.06.2022;*
- *Verbale della riunione della conferenza di servizi del 04.08.2022;*

DETERMINA ALTRESI'

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle Amministrazioni interessate;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto coordinatore.

PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA **Prunelli Piastrina**
Rapporto interdisciplinare

(allegato alla P.C.A. n. 15 del 22 settembre 2022, come parte integrante e sostanziale)

CONTENUTI

Verbale della conferenza di servizi del 04.05.22

Verbale della conferenza di servizi del 04.08.22

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza del 06.06.22



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Settore Uffici Tecnici

Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:

Cava Prunelli Piastrina, Comune di Vagli Sotto, procedura di valutazione di impatto ambientale e Provvedimento autorizzatorio unico regionale per richiesta di progetto di coltivazione.

VERBALE

In data odierna, 4 maggio 2022, alle ore 10,00, si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006, congiuntamente alla commissione tecnica del Parco, per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all’intervento in oggetto;

premesse che

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

- Comune di Vagli Sotto
- Provincia di Lucca
- Regione Toscana
- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara
- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
- ARPAT Dipartimento di Lucca
- AUSL Toscana Nord Ovest
- Unione dei Comune della Garfagnana

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

<i>amministrazioni</i>	<i>parere e/o autorizzazione</i>
<i>Comune di Vagli Sotto</i>	<i>Autorizzazione all’esercizio della attività estrattiva Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica Nulla osta impatto acustico</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio piano</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazione alle emissioni diffuse Parere relativo alle acque meteoriche dilavanti altre autorizzazioni di competenza</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione archeologica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>
<i>Unione Comuni Garfagnana</i>	<i>Contributi e pareri di competenza</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale Pronuncia di valutazione di incidenza Nulla Osta del Parco Autorizzazione idrogeologica</i>

Precisato che

le **Amministrazioni partecipanti** alla presente conferenza sono le seguenti:

Comune di Vagli Sotto <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	<i>dott. ing. Alessandro Meschi</i>
Regione Toscana <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	<i>dott. ing. Alessandro Fignani</i>
AUSL Toscana Nord Ovest <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	<i>dott. geol. Maria Laura Bianchi</i>
ARPAT Dipartimento di Lucca <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	<i>dott.ssa Maria Letizia Franchi</i> <i>dott. geol. Giovanni Menga</i>
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	<i>dott.ssa arch. Teresa Ferraro</i>
Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale <i>Vedi contributo allegato</i>	<i>Inviata nota</i>
Parco Regionale delle Alpi Apuane <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>

la conferenza dei servizi

Premesso che:

Partecipano alla presente conferenza telematica, il sig. Luigi Turba, legale rappresentante della ditta proponente, il dott. Brunello Forfori e il dott. Alberto Dazzi, in qualità di professionisti incaricati.

Partecipa l'avvocato Pietro Carlo Pucci, consulente legale del Comune di Vagli Sotto, per gli aspetti relativi alla titolarità dei beni oggetto dell'intervento.

Partecipa inoltre, esclusivamente per fornire un contributo in merito alla titolarità dei beni oggetto del presente intervento, il sig. Matteo Moretti, in qualità di presidente della Nuova A.S.B.U.C. Comunale Vagli Sotto e Stazzema limitatamente alla Frazione di Arni.

Il Rappresentante del Parco premette quanto segue:

1. per mera dimenticanza la data della presente conferenza non è stata pubblicata sul sito web del Parco come previsto dai regolamenti interni dell'ente, in ogni caso conferma che gli obblighi di pubblicità previsti dalla legge nazionale sulla VIA sono stati pienamente rispettati;
2. alla presente riunione, a differenza delle altre recenti relative al territorio di Vagli Sotto, non è stata invitata la Nuova A.S.B.U.C. in quanto l'indizione risale a diverse settimane scorse, quando tale invito non era previsto; la Nuova A.S.B.U.C. è stata comunque informata da altri soggetti e pertanto partecipa ancorché non invitata;
3. si propone che la riunione si svolga in due fasi: nella prima si valutino gli aspetti di compatibilità ambientale e poi si affrontino quelli legati alla titolarità dei beni oggetto dell'intervento;
4. si comunica infine che sono pervenuti i seguenti contributi/pareri che si allegano al presente verbale:

Contributo/parere dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Contributo/parere dell'ARPAT con cui si chiedono chiarimenti e integrazioni

Contributo/parere dell'AUSL con cui si esprime parere favorevole

I professionisti illustrano il progetto di coltivazione.

o o o

Relativamente alla valutazione degli aspetti ambientali le amministrazioni competenti forniscono le seguenti osservazioni:

Il Rappresentante del Comune di Vagli Sotto esprime parere favorevole e comunica che effettuerà un approfondimento relativo alla eventuale non conformità dell'intervento al PABE, rilevata dal Parco e dalla Soprintendenza.

Il Rappresentante della Regione Toscana rappresenta di aver svolto una conferenza di servizi interna alla Regione, come previsto all'art. 26 ter della L.R. 40/09, per definire la "posizione unica regionale". Come anticipato con pec prot. RT 181391 del 4/05/22 l'esito di tale conferenza è stato di doversi esprimere in senso negativo, per le motivazioni riportate nella medesima nota, a cui potrà farsi riferimento.

La Rappresentante dell'AUSL Toscana Nord Ovest espone il parere favorevole già trasmesso, sottolineando che le prescrizioni indicate in tale parere, a cui adempiere per step successivi, sono finalizzate ad un monitoraggio durante lo sviluppo della coltivazione ed alla eventuale individuazione di migliori soluzioni progettuali per la sicurezza dei lavoratori, valutabili una volta eseguiti i lavori propedeutici alla coltivazione e durante l'avanzamento della stessa.

La Rappresentante dell'ARPAT comunica quanto segue con la premessa che l'area della cava si trova all'interno di particelle catastali indicate come gravate da usi civici, per cui nel caso in cui l'attuale situazione di contenzioso si concluda in modo analogo a quanto già formalizzato dalle sentenze fino ad oggi emesse, le considerazioni tecniche contenute nel presente contributo saranno nulle.

Come riportato nel contributo inviato del 03/05/2022, prot n. 33355, sulle matrici ambientali si fanno presenti le seguenti osservazioni:

- per il rumore si prende atto della dichiarazione di rispetto dei limiti acustici;
- per le emissioni non convogliate la documentazione esaminata è stata redatta conformemente alle linee guida di Arpat contenute nell'allegato 2 del PRQA. Si ritiene comunque che, in occasione del verificarsi particolari condizioni (persistente assenza di piogge, periodi di maggior transito di mezzi sulle strade bianche) possa rivelarsi necessario umidificare le strade;
- per le emissioni convogliate si ricorda l'obbligo di richiedere ed ottenere l'autorizzazione qualora il generatore che verrà installato avesse effettivamente una potenza termica nominale superiore a 1 MW;
- per la gestione acque meteoriche si indicano delle prescrizioni sullo svuotamento dei fanghi con la stessa cadenza delle operazioni di svuotamento delle acque e in caso di allerta meteo rossa o arancione. Si ritiene che nella planimetria non sia chiaramente indicata la "vasca in marmo del cantiere superiore" menzionata a pag. 12. Si richiede anche che la ditta definisca con maggior dettaglio le modalità di separazione e di percorso dei flussi delle AMD stesse verso le vasche dell'impianto di trattamento.

Arpat specifica che tale richiesta è motivata da un parere dell'ufficio e legale relativo ad alcune sentenze della Corte di Cassazione, l'ultima delle quali è del 2021 (sentenza 11128/2021), che entrano nel merito della definizione di Acque meteoriche alla luce dell'art. 74 del DLgs 152/06 e che possono modificare le modalità di gestione delle stesse ed una loro classificazione come "industriali".

Un riferimento ad una valutazione di quali ambiti dei siti di cava concorrano a produrre AMD che debbano essere oggetto di trattamento ed autorizzazione è del resto contenuto in una nota pervenuta dal settore Autorizzazioni ambientali della Regione Toscana datata 28/04/2022.

Arpat aveva già indicato, alla luce delle attività effettuate nelle fasi iniziali del c.d. Progetto cave, l'opportunità di estendere la raccolta e il trattamento previsto dalla DPGRT 46/R anche a frazioni ulteriori rispetto a quanto previsto per le AMPP dal regolamento stesso.

- Per quanto riguarda la gestione scarti/rifiuti da estrazione (DLgs 117/98) si ritiene che la documentazione non chiarisca del tutto le modalità di gestione di questa tipologia di materiali in quanto, in base alla tabella, la loro produzione avverrà già nei primi tre anni di attività (fase 1) e non come riportato a pag. 41 "solo nelle fasi conclusive del progetto, prevedendo pertanto nel frattempo l'allontanamento di tutto il resto come derivati dei materiali da taglio". Inoltre si rileva che non è indicato se durante la fase 2 (durata 2 anni) tali materiali resteranno in deposito all'interno del sito o se verranno allocati nei vuoti della escavazione per il ripristino finale. Non sono inoltre riportati i volumi previsti per la messa in sicurezza e reinserimento ambientale del sito al termine degli interventi previsti dalla seconda fase descritta dalla pag. 45 in relazione a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 13 del PRC. La ditta dovrà pertanto chiarire questi aspetti. Si ricordano in ogni caso gli obblighi previsti dall'art. 5 comma 5-bis del DLgs 117/08.

In conclusione, al fine di fornire un giudizio più esaustivo sulle possibili ripercussioni ambientali dovute alla realizzazione del nuovo progetto coltivazione, si richiedono alcuni chiarimenti e integrazioni, per il dettaglio delle quali si rimanda al contenuto specifico del contributo inviato con prot n. 33355 del 03/05/2022:

1. chiarimenti relativi alla potenza del generatore;
2. chiarimenti relativi alla gestione delle AMD (elenco vasche e descrizione dettagliata flussi);

3. chiarimenti relativi alla gestione dei rifiuti di estrazione.

La Rappresentante della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio - comunica che relativamente alla valutazione degli aspetti paesaggistici ai sensi dell'art 146 D.lgs 42/04 e ambientali in campo di AU e, in questa sede in qualità di Amministrazione competente fornisce il seguente parere Negativo con dissenso al progetto proposto a seguito di contributo istruttorio conclusivo sfavorevole in applicazione delle normative vigenti.

Si premette che le procedure e i procedimenti del PABE e della Autorizzazione Paesaggistica sono diversi e, diversificati per iter, tempistiche, definizioni, normative e competenze; di conseguenza anche se la cava in oggetto è stata inserita nel PABE approvato nel 2019 dal comune di Vagli di Sotto, ciò non significa che il progetto per il piano di coltivazione debba essere automaticamente autorizzato.

In fase di autorizzazione Paesaggistica, la Soprintendenza istruisce e valuta il piano di coltivazione vagliando tutta la documentazione necessaria per l'espressione di un obiettivo parere di competenza.

Dalla istruttoria di questo piano di coltivazione, in sintesi risulta emerso che:

nella cava Piastrini Prunella sono stati eseguiti dei lavori non autorizzati, e pertanto probabilmente non sanabili, anche in applicazione della circolare 18 del 21/03/2022 emessa dalla DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO - MiC.

La cava Prunelli Piastrina risulta ormai spontaneamente rinaturalizzata.

La cava non risulta dotata della viabilità che invece è stata indicata nella documentazione del PABE; si ricorda e si precisa che la presenza della viabilità era una discriminante per l'inserimento delle cave nel PABE.

Per quanto sopra, il progettato piano di coltivazione della Cava Prunelli Piastrina risulta non conforme al PABE, e non conforme al PIT.

Inoltre sia sotto l'aspetto paesaggistico ai sensi dell'art 146 D.lgs 2/04 che sotto l'aspetto di valutazione compatibilità ambientale, l'intervento in progetto stravolge con notevole impatto visivo e ambientale il contesto di riferimento. Le opere in previsione, se realizzate, non si integrerebbero in maniera congrua con il sito di cava antropizzato e spontaneamente rinaturalizzato, recando un danno permanente al paesaggio, quindi l'intervento non risulta compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento.

Tali determinazioni negative sono apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico e, sono formulate in termini di dissenso della oggettiva valutazione del contesto paesaggistico esistente e, in applicazione alle norme vigenti; di conseguenza la Soprintendenza non può che esprimere un parere negativo alla attivazione della cava in oggetto.

Non ci sono possibili modifiche progettuali al fine del superamento del dissenso espresso.

La Soprintendenza concorda con quanto espresso dal Rappresentante del Parco.

Il Rappresentante del Parco osserva quanto segue:

1. lo stato attuale della cava, rappresentato nella Planimetria Stato Attuale TAV 12, settembre 2021 in scala di dettaglio 1/500, rappresenta un'area in cui è assente la traccia della viabilità di cava indicata come esistente nelle planimetrie del PABE Monte Pallerina, in scala 1/2000;
2. in tale stato attuale risulta rappresentato solamente un piccolo sentiero pedonale con una larghezza che non supera 1,5 metri, peraltro con uno sviluppo del tutto diverso da quello della viabilità indicata nel PABE;
3. siamo pertanto in presenza di una consistente incongruenza del PABE vigente, laddove la strada indicata come Viabilità sterrata esistente Art. 6.7, non è in realtà esistente, potendo desumere ciò sia dall'analisi delle foto aeree presenti nel portale cartografico della Regione Toscana, sia dalla corretta rappresentazione dello stato attuale che viene fornita dallo stesso proponente;
4. la nuova strada proposta si discosta sostanzialmente sia dal tracciato del sentiero pedonale sia dal tracciato della strada erroneamente indicata come esistente nel PABE;
5. l'art. 6.7 delle NTA del PABE Monte Pallerina stabilisce che: *Sulla viabilità esistente è consentita la manutenzione e la realizzazione di piccole opere per la messa in sicurezza, con l'utilizzo di materiali e tecniche per la pavimentazione del fondo stradale e delle opere di regimazione delle acque superficiali, coerenti con il carattere di naturalità e di ruralità del contesto; gli elementi di corredo e di protezione devono risultare congrui per dimensione, tipologia e materiali rispetto ai caratteri paesaggistici dei luoghi;* tali interventi non contemplano la realizzazione di una strada, come quella proposta, nuova e diversa dal tracciato indicato nel PABE, peraltro non esistente nella realtà;
6. la nuova strada proposta interessa un ravaneto naturalizzato, identificato come non asportabile nel documento Carta per la pianificazione della gestione dei "ravaneti" nel Parco/Geoparco delle Alpi Apuane, di cui alle Linee guida in materia di "ravaneti", approvate con Determinazione del Direttore del Parco n. 65 del 08.07.2019; il termine non asportabile comporta il divieto di prelievo e di movimentazione, confermando in sostanza l'intangibilità di tale corpo detritico;

7. tutte le opere comprese e connesse alla riapertura della cava in esame, ed in particolare la strada di arroccamento, vanno a trasformare un'area abbondantemente naturalizzata, peraltro visibile a chi percorre la strada che da Vagli Sopra porta alla Valle di Arnetola, producendo impatti paesaggistici di rilievo;

Per le motivazioni sopra esposte il Parco ritiene di non poter esprimere parere favorevole in quanto l'intervento in esame si pone in contrasto con il PABE Monte Pallerina e con le Linee guida in materia di "ravaneti" del Parco.

o o o

L'avvocato Pietro Carlo Pucci, relativamente alla problematica della titolarità dei beni oggetto del presente intervento propone le proprie considerazioni precisando poi che sono riportate in sintesi in un contributo analogo già inviato dal Comune di Vagli Sotto in occasione di una precedente conferenza, e pertanto chiede che tale nota sia nuovamente allegata anche al presente verbale.

Il Presidente della Nuova A.S.B.U.C. Matteo Moretti comunica che c'è una trattativa di conciliazione in corso tra l'A.S.B.U.C. e il Comune di Vagli Sotti e conferma che il Comune è titolare dei beni oggetto dell'intervento.

o o o

La conferenza prosegue alla presenza delle sole amministrazioni interessate: lasciano la riunione il proponente, i professionisti incaricati, l'avvocato Pietro Carlo Pucci e il Presidente della Nuova A.S.B.U.C. Matteo Moretti.

La conferenza di servizi, nel valutare gli aspetti di compatibilità ambientale del presente intervento, prende atto dei seguenti pareri espressi dalle amministrazioni presenti:

1. Comune di Vagli Sotto, rilascio della autorizzazione paesaggistica e rilascio del parere favorevole ai fini della emissione della autorizzazione ai sensi della legge regionale n. 35/2015;
2. Regione Toscana, la conferenza interna regionale si è espressa in senso negativo, per le motivazioni riportate nella nota trasmessa ed allegata al presente verbale;
3. AUSL Toscana Nord Ovest, parere favorevole con prescrizioni e condizioni;
4. ARPAT, richiesta di chiarimenti e di documentazione integrativa;
5. Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio, parere contrario per le motivazioni sopra riportate;
6. Parco Alpi Apuane, parere contrario per le motivazioni sopra riportate.

Il Rappresentante del Parco ricorda che l'autorizzazione ai sensi della legge regionale n. 35/2015 non è ancora pervenuta da parte del Comune di Vagli Sotto.

La conferenza di servizi prende atto che i pareri contrari espressi dalla Soprintendenza e dal Parco sono da ritenersi prevalenti in quanto espressi da amministrazioni competenti della tutela dell'ambiente e del paesaggio e pertanto da mandato al Parco, in qualità di Autorità Competente, di effettuare la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990.

Alle ore 12,30 il Coordinatore degli Uffici Tecnici, dott. arch. Raffaello Puccini, in qualità di presidente, dichiara conclusa l'odierna riunione della conferenza dei servizi.

Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 4 maggio 2022

Commissione dei Nulla osta del Parco

Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali...

dott. arch. Raffaello Puccini

specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche

dott.ssa geol Anna Spazzafumo

specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche

dott.ssa for. Isabella Ronchieri

Conferenza dei servizi

Comune di Vagli Sotto

dott. ing. Alessandro Meschi

Regione Toscana

dott. ing. Alessandro Fignani



FIGNANI
ALESSANDRO
Regione Toscana
17.05.2022 07:32:10
GMT+01:00

AUSL Toscana Nord Ovest

dott. geol. Maria Laura Bianchi



REGIONE
TOSCANA/01386030488
GEOLOGO
11.05.2022 09:55:09 UTC

ARPAT Dipartimento di Lucca

dott.ssa Maria Letizia Franchi

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio

dott.ssa arch. Teresa Ferraro

Parco Regionale delle Alpi Apuane

dott. arch. Raffaello Puccini



Al Parco Regionale delle Alpi Apuane
PEC: parcoalpiapuane@pec.it

**OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis
Cava Prunelli Piastrina Società: Turba Cava Romana Srl Comune di Vagli di Sotto (LU)
Conferenza dei Servizi del 04.05.2022 ore 10:00**

In previsione della Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24/04/2018, rappresento di aver svolto una conferenza interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R.40/2009.

Anticipo i pareri ricevuti precedentemente alla conferenza di cui sopra, a cui debbo riferirmi per la Conferenza dei Servizi da voi convocata.

Nei pareri e contributi ricevuti per la conferenza sopra indicata:

- vengono formulate prescrizioni e raccomandazioni
- con PEC prot 173794 del 28.04.2022 il settore Genio Civile Toscana Nord ha rappresentato di confermare quanto già espresso con prot 417861 del 27.10.2021. Le concessione richieste, per il prelievo di acque dal Fosso della Tambura, non sono pervenute e pertanto il parere di competenza è da considerarsi non favorevole.
- con PEC prot. 176525 del 02.05.2022 il Settore Autorizzazioni Ambientali ha rappresentato di non potersi esprimere per non aver ricevuto il contributo istruttorio richiesto ad ARPAT.

In considerazione degli atti pervenuti si chiede pertanto di non concludere e di rinviare a successiva seduta la conferenza di servizi in oggetto, ai fini dell'aggiornamento della posizione unica regionale. Nel caso in cui ciò non sia possibile, la "posizione unica regionale" deve essere ritenuta espressa in senso negativo.

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:

- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Allegati:

- parere a carattere generale del Settore Servizi Pubblici locali prot 390785 del 21/10/2019
- parere Settore Autorizzazione rifiuti prot. 154389 del 12/04/2022
- parere Settore Sismica prot 154140 del 12/04/2022
- parere Settore Autorizzazioni Ambientali prot. 176525 del 02/05/2022
- parere Settore Genio Civile Toscana Nord prot 173794 del 28/04/2022

Cordiali saluti

Il Dirigente
Ing. Alessandro Fignani

Prot. n.

Data

Allegati

Risposta al foglio del
Numero
Risposta al foglio del
Numero

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – L.R: 35/2015, art. 9 comma 1. Trasmissione contributo generale ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018.

Al Responsabile del Settore Miniere

Premesso che il decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018 “*Tipizzazione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'individuazione del Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della LR 40/2009*”, per quanto riguarda il procedimento n. 11 “*Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale*”, prevede che il settore SPLEI, esprima al RUR il proprio parere di conformità al Piano Rifiuti e Bonifiche così come previsto dal d.lgs. 117/2008, articolo 7, comma 3, lettera b) **nel caso in cui l'attività estrattiva oggetto di autorizzazione preveda l'autorizzazione di una o più strutture di deposito di rifiuti di estrazione**¹.

Visto quanto sopra e con riferimento ai procedimenti in oggetto si osserva quanto segue.

I rifiuti da estrazione, in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al d.lgs. 117/2008, non afferiscono alla parte IV del d.lgs. 152/2006.

Tuttavia l'articolo 7, comma 3 del predetto decreto condiziona l'autorizzazione delle strutture di deposito dei rifiuti da estrazione all'accertamento che la loro gestione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti. La sola valutazione di quest'ultimo aspetto rientra nella competenza del settore scrivente.

Sul punto si fa presente che il Piano regionale Rifiuti e Bonifiche siti inquinati (PRB), approvato con d.c.r.t. 94/2014, relativamente ai rifiuti speciali afferenti alla parte IV del d.lgs. 152/2006 contiene solo indirizzi generali e in particolare si pone l'obiettivo di promuovere il completamento e l'adeguamento del sistema impiantistico al fabbisogno di trattamento espresso dal sistema produttivo, attuando il principio di prossimità al fine di ridurre la movimentazione nel territorio dei rifiuti stessi.

Il PRB non contiene alcuna disposizione specifica riguardo ai rifiuti da estrazione pertanto, anche nel caso in cui fosse presente una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da considerarsi ininfluenza

¹ Così come riportato alla lettera r) dell'articolo 3 del d.lgs. 117/2008 si definisce struttura di deposito qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione.

ai fini della pianificazione regionale.

In via generale si coglie comunque l'occasione per evidenziare che i rifiuti speciali diversi da quelli da estrazione, che potranno essere prodotti nelle fasi di coltivazione e ripristino, dovranno essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia (d.lgs. 152/2006, parte IV). Inoltre nello specifico si dovrà tenere presente che:

- la corretta classificazione dei rifiuti e l'invio a idonei impianti di recupero e smaltimento è onere del produttore;
- detti rifiuti potranno essere stoccati in assenza di autorizzazione alle condizioni previste per il deposito temporaneo come disciplinato dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del d.lgs n. 152/2006.

Infine si ricorda la necessità che i rifiuti, anche da estrazione, siano prioritariamente destinati a recupero nel rispetto delle direttive comunitarie e del loro receiptimento all'interno del PRB.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.


Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE

Renata Laura Caselli



Firmato
da
**CASELLI
RENATA
LAURA**



Oggetto: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27 bis. Trasmissione contributo ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018.

Cava Prunelli Piastrina Società: Turba Cava Romana Srl Comune di Vagli di Sotto (LU)
Indizione Videoconferenza interna per il giorno 02.05.2022 alle ore 10:30

Al Responsabile Settore Mineriere e
Autorizzazioni in materia di Geotermia e
Bonifiche

Considerato che il decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018 "Tipizzazione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'individuazione del Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della LR 40/2009", prevede che nel corso di un procedimento di "Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale" il RUR chieda il parere di conformità al Piano Rifiuti e Bonifiche al Settore Servizi Pubblici locali, Energia e Inquinamenti ed al Settore Bonifiche ed autorizzazioni rifiuti in caso di strutture temporanee di deposito rifiuti di estrazione.

Dato atto che con nota prot. n. **AOOGRT/0152115 del 11/04/2022** è stato chiesto allo scrivente Ufficio di voler fornire il proprio parere per il procedimento in oggetto, con la presente si comunica quanto segue.

Rimandata al Settore SPLEI, per gli aspetti di competenza, la verifica che la gestione dei rifiuti da estrazione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti, per quanto di specifica competenza di questo Settore si ricorda che i rifiuti da estrazione, in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al D.Lgs n. 117/08, non sono ricompresi nella parte IV del D.Lgs n. 152/06.

Ad ogni buon conto in relazione a quanto previsto dall'art. 7 c. 3 del D.Lgs 117/08, si fa presente che il Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche (PRB), approvato con DCRT n. 94/2014, non detta alcuna disposizione specifica per i rifiuti da estrazione e quindi, anche nel caso di presenza una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da ritenersi ininfluente ai fini della pianificazione regionale.

Si fa presente comunque che qualora dalla gestione dell'attività estrattiva si producano rifiuti speciali di cui alla parte IV del D.Lgs n. 152/06 (diversi quindi dai rifiuti da estrazione), questi dovranno essere gestiti nel rispetto della citata normativa, assicurando almeno quanto segue:

- classificazione dei rifiuti prodotti;
- conferimento degli stessi ad impianti di recupero e smaltimento autorizzati;
- rispetto delle procedure necessarie a garantire ed assicurare la loro tracciabilità (quali ad esempio compilazione dei registri di carico e scarico, Fir e Mud) previsti dall'art. 188 e ss del D.Lgs 152/06;
- deposito temporaneo nel luogo di produzione, in assenza di autorizzazione, alle condizioni previste dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs n. 152/2006.



AOOGRT/Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati:

Risposta al foglio n. AOOGRT/152115 del 11/04/2022

Oggetto: Indizione di Videoconferenza per procedimento di autorizzazione della seguente attività estrattiva:

- Cava Prunelli Piastrina, nel comune di Vagli di Sotto (LU), per il giorno 2 maggio 2022.

Comunicazioni

Alla Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
Sede

Con la presente il Settore Sismica della Regione Toscana, comunica quanto segue.

Qualora i progetti in esame contengano interventi edilizi (fabbricati, opere di sostegno, cabine elettriche etc.) e ai disposti degli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001 e successive modifiche, si segnala che il committente dovrà presentare domanda di preavviso presso il Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il Portale telematico PORTOS 3; alla domanda si dovrà allegare la progettazione esecutiva dell'intervento debitamente firmata da tecnico abilitato.

Per gli interventi definiti "*privi di rilevanza*" (art. 94 bis, c. 1, lett. c., L. n.55/2019), di cui all'allegato B della Delibera di Giunta Regionale n. 663 del 20/05/2019, si ricorda che andranno depositati, esclusivamente, presso il comune, così come indicato all'art. 170 bis della L.R. n.69/2019.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
ing. Luca Gori

PFC/SAP

AOO GRT Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006 art. 27 bis. Cava Prunelli Piastrina Società esercente Turba Cava Romana SRL Comune di Vagli di Sotto (LU) - Indizione Videoconferenza interna del 02/05/2022. Contributo per la formazione della posizione unica regionale.

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 55585

Al Settore Miniere e Autorizzazioni in Materia di Geotermia e Bonifiche

In riferimento alla convocazione della videoconferenza indetta dal RUR per il 02/05/2022, prot. n. AOOGRT/152115 del 11/04/2022, si trasmette il contributo tecnico per gli aspetti di propria competenza.

Il presente contributo si concretizza come atto di assenso relativamente alle competenze del Settore Autorizzazioni Ambientali, inerenti le emissioni in atmosfera e gli eventuali scarichi idrici, cui sono soggetti gli stabilimenti produttivi, ivi comprese le cave, che producono anche solo emissioni diffuse; non è prevista l'adozione di provvedimenti autorizzativi espressi da parte di questo Settore in quanto l'art. 16 della LR 35/2015 stabilisce che il provvedimento finale dell'autorità competente sostituisce ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atto di assenso connesso e necessario allo svolgimento dell'attività.

Relativamente alle sopracitate competenze autorizzative di questo Settore, l'attività in questione necessita di autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, mentre, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa, non risulta soggetta ad autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, in quanto l'Impresa attua il cosiddetto ciclo chiuso delle acque.

Premesso quanto sopra,

Vista la documentazione progettuale ed integrativa resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale;

Visto il D.Lgs. 152/06 del 03.04.2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale"

Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 che disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;

Vista la L.R. 35/2015 in materia di attività estrattive;

Vista, la L.R. 31.05.2006 n. 20 e s.m.i. che definisce le competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarico;

Visto il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. "Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20" di seguito "Decreto";

Vista la vigente disciplina statale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la parte quinta del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

Vista la vigente disciplina regionale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la L.R. n. 9 del 11/02/2010 che definisce, tra l'altro, l'assetto delle competenze degli enti territoriali;

Vista la Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014;

Vista la relazione tecnica sulle emissioni diffuse nello specifico il punto 6.0 – VALUTAZIONE QUANTITATIVA DELLE EMISSIONI POLVERI, dove si dichiara che

"...Per le successive analisi si è preso in esame il PRQA – Piano regionale della Qualità dell'Aria, approvato con D.C.R.T. n°72/2018, con particolare riferimento all'allegato 2 del sopracitato studio inerente la determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive..." e a seguito dei calcoli effettuati si riporta la seguente tabella:

Fase lavorazione	I e II fase (primi 5 anni)
Attività di formazione e stoccaggio cumuli	7,7
Erosione del vento dei cumuli	0,1
Transito mezzi su strade non asfaltate	155,8
Carico su Camion	1,1
TOTALE EMISSIONI (g/h)	164,7

Visto che sempre nella medesima relazione, nello specifico al punto 7.0 – CONCLUSIONI ED IPOTESI DI MITIGAZIONE/CONTENIMENTO si dichiara che

“L’analisi qualitativa e quantitativa condotta ai precedenti paragrafi evidenzia che all’interno della realtà estrattiva in oggetto e del suo futuro sviluppo non vi sono fonti continue di emissioni.

Si sono evidenziate delle potenziali fonti di tipo discontinuo non significative localizzate all’interno del perimetro di cava ed in particolari periodi della stagione (estivo); la scarsa frequenza combinata con limitati livelli potenziali permettono di asserire che la realtà in oggetto non produce e non produrrà emissioni significative, tenendo anche in considerazione la presenza delle prime abitazioni ad una distanza superiore ai 300m dalla cava...”

“Tali valutazioni trovano conforto anche nella stima quantitativa effettuata sulle emissioni, stima che ha ottenuto valori tali da non richiedere azioni di mitigazione...”

“...Per quanto evidenziato in precedenza si è stimato che semplici accorgimenti da adottare durante il periodo primaverile-estivo consentiranno di ridurre o eliminare i livelli già poco significativi di emissioni:

- per le fasi di coltivazione, l’eventuale potenziale emissione rimane comunque confinata all’interno del cantiere estrattivo a cielo aperto, si presume senza originare possibili trasporti/spostamenti verso l’ambiente circostante o centri abitati. Come mitigazione/contenimento la ditta opererà nel periodo estivo (bassa umidità dell’aria):

- umidificando i letti delle bancate in caso di bisogno;*
- umidificando i derivati del materiale da taglio (scogliere e scaglie – tout-venant) prima di caricarli;*
- mantenendo puliti i piazzali di cava;*
- impiegando aspiratori per le tagliatrici a secco sia a cielo aperto che nel sotterraneo;*
- impiegando macchinario MMT sia per il cielo aperto che per il sotterraneo con marmitte catalitiche e filtri antiparticolato;*

- per le fasi di trasporto, la problematica è potenzialmente sempre circoscritta al periodo estivo e viene fortemente limitata o meglio eliminata da semplici accorgimenti tra cui:

➤ il carico dei camion si prevede verrà realizzato in aree esterne a quelle di lavoro diretto (esempio esternamente all’area di riquadratura blocchi o taglio con filo diamantato), caratterizzate da piazzali puliti e senza entrare nella zona di lavorazione diretta, in modo che le gomme non si carichino di polvere o fango, così da potersi evitare il loro lavaggio. Inoltre da progetto parte del carico dei derivati verrà realizzato al di fuori del cantiere, lungo la viabilità di accesso;

➤ la velocità lungo la viabilità verrà mantenuta molto bassa (passo d’uomo) sia con mezzi carichi che scarichi, specie in prossimità delle aree non caratterizzate da copertura vegetale o costituite in prevalenza da detrito;

➤ la parte di viabilità realizzata su detrito verrà dotata nei punti più critici (es. le curve dei tornanti) di nebulizzatori ad acqua per inumidire il fondo ed impedire la dispersione di polveri durante le manovre dei mezzi;

➤ per la realtà estrattiva in esame il numero dei passaggi medi giornalieri riferiti alle fasi di progetto si stima saranno nei primi 5 anni di 1-2 viaggio/giorno per i blocchi e di 4 viaggi/giorno per i derivati. Tale condizione appare modesta se raffrontata ad altre realtà dell’area e comunque si stima di per se non significativa ai fini di un rateo emissivo”

Tenuto conto che l’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 prevede che i lavori della conferenza indetta dall’Autorità competente, ai fini del rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico possono avere durata complessiva massima di 90 giorni, nel corso dei quali, a seguito del confronto tra i vari soggetti partecipanti, si formano le rispettive posizioni rispetto alla compatibilità ambientale del progetto e alle singole autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio dell’attività;

Tenuto altresì conto delle modifiche introdotte all’art. 27 bis dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: «Governance del Piano nazionale di

Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.32/12.4** del **03/05/2022** a mezzo: PEC

*Parco delle Alpi Apuane
pec: parcoalpiapuane@pec.it*

*e p.c. Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it*

Oggetto: *cava Prunelli - Piano di coltivazione della cava Prunelli - Procedura di VIA ex art. 27-bis del DLgs 152/06 - proponente: Turba - Cava Romana Srl - Conferenza dei servizi ex art. 27-bis del 04/05/2022 - Vs. comunicazione prot. 1528 del 11/04/2022 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06 e LR 10/10*

1. Premessa

Con nota prot. 5778 del 26/01/2022 è pervenuta la comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione unico regionale di VIA ex art. 27-bis della DLgs 152/06 e successivamente, con nota prot. 22799 del 25/03/2022 è pervenuta convocazione per la CdS in modalità sincrona per il giorno 04/04/2022. La documentazione progettuale è stata scaricata dal sito internet del Parco così previsto dalla procedura.

Si rileva che l'area della cava si trova all'interno di particelle catastali indicate come gravate da usi civici in base alla sentenza 36/2019 del Commissario agli Usi Civici di Lazio, Umbria e Toscana confermata dalla corte di Appello di Roma con sentenza n. 6132/2021. La sentenza è stata appellata per Cassazione e non risulta ad oggi un eventuale esame dell'Alta Corte e pertanto detta sentenza risulta esecutiva. In base alle conoscenze di questo Dipartimento, l'utilizzo dell'area come sede di attività estrattiva non sarebbe consentito perché il Comune non avrebbe disponibilità dell'area e perché tale utilizzo è espressamente vietato dalla L 168/2017.

Pertanto nel caso in cui l'attuale situazione di contenzioso si concluda in modo analogo a quanto già formalizzato dalle due citate sentenze, le considerazioni tecniche contenute nella presente nota dovranno essere considerate nulle perché, quanto meno, mancherebbero i presupposti base per la procedura di concessione.

A tal proposito si fa presente che nella ns. precedente nota prot. 87623 del 12/11/2021 si chiedevano chiarimenti al Parco come Autorità Competente relativamente all'andamento dell'istruttoria in riferimento agli usi civici, e non alla ditta. Nella documentazione integrativa la ditta riferisce di aver ottenuto comunque una concessione che però, nel caso in cui il contenzioso in corso confermasse che l'area è gravata da usi civici, non sarebbe valida.

2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca.

2.1. Esame del progetto

La documentazione progettuale è stata scaricata dal sito internet del Parco delle Alpi Apuane. Il piano presentato ha una durata di 10 anni. Vengono prese in considerazione solo gli interventi dei primi 5 anni suddivisi in due sottofasi della durata di 3 e 2 anni.

Sono previsti inizialmente interventi per la riapertura della strada di accesso e successivamente la coltivazione avverrà sia in superficie che in sotterraneo. Con riferimento alla tabella a pag. 33, si prevede, per le fasi 1 e 2, una escavazione complessiva di poco meno di 65000 mc di cui poco più di 18500 costituiti da blocchi. Il restante volume in parte da derivati dei materiali ornamentali (circa 47500 mc) e rifiuti di estrazione ex DLgs 117/08 (poco meno di 6000 mc).

2.2. Sistema fisico aria

Rumore

Si prende atto della dichiarazione di rispetto dei limiti acustici.

Emissioni non convogliate

La documentazione esaminata è stata redatta conformemente alle linee guida di Arpat contenute nell'allegato 2 del PRQA. Date le ridotte dimensioni della cava, le emissioni stimate sono di circa 160-170 g/h che in base alle indicazioni del PRQA non rendono necessarie misure di mitigazione.

Si ritiene comunque che, in occasione del verificarsi particolari condizioni (persistente assenza di piogge, periodi di maggior transito di mezzi sulle strade bianche) possa rivelarsi necessario umidificare le strade. In questo caso le tabelle dalla 9 alla 11 del PRQA potranno essere utilizzate per valutare i quantitativi di acqua da utilizzare in funzione del numero di transiti giornaliero.

Emissioni convogliate

Nella relazione viene indicata la potenza elettrica in 300 KW o in 300 KVA. Le due unità di misura sono differenti (rapporto di conversione 0.8) e pertanto la ditta dovrà indicare a quale fare riferimento. Si tenga presente che la potenza elettrica erogata indicata nella relazione corrisponde, tenendo conto della efficienza media dei generatori a gasolio, ad un valore molto vicino alla soglia di 1 MW. Ai fini della presente istruttoria, verrà comunque considerata la dichiarazione di non superamento della soglia. Si ricorda comunque l'obbligo di richiedere ed ottenere la prescritta autorizzazione qualora il generatore che verrà installato avesse effettivamente una potenza termica nominale superiore a 1 MW.

2.3. Sistema fisico acque superficiali

Gestione acque meteoriche

In base alla documentazione, le due vasche VP1 e VP2 avranno volumi di 11 e 13 mc rispettivamente. Queste conterranno anche i fanghi trascinati dalle AMPP e pertanto si ritiene che debbano essere ripulite dagli stessi con la stessa cadenza delle operazioni di svuotamento delle acque. Si ritiene inoltre che tali vasche debbano essere preventivamente svuotate in caso di allerta meteo rossa o arancione.

In relazione al convogliamento e alla raccolta delle AMD circolanti sui piazzali del sito estrattivo si fa presente che alla luce di recenti modifiche della LR 20/06 (definizione di AMD) che potrebbero comportare una diversa suddivisione delle varie aliquote di AMD (AMPP, AMC o AMDNC), si richiede che la ditta definisca con maggior dettaglio le modalità di separazione e di percorso dei flussi delle AMD stesse verso le vasche dell'impianto di trattamento. A tal proposito si ricorda che Arpat aveva già indicato, alla luce delle attività effettuate nelle fasi iniziali del c.d. Progetto cave, l'opportunità di estendere la raccolta e il trattamento previsto dalla DPGRT 46/R anche a frazioni ulteriori rispetto a quanto previsto per le AMPP dal regolamento stesso¹.

1 Circolare 5/2018 del DG di Arpat: "La predisposizione delle azioni per evitare l'esposizione di materiale potenzialmente soggetto a trascinamento da parte delle piogge o comunque da parte delle acque di lavorazione presenti (nel caso non fossero correttamente gestite), deve far parte del PGAMD, coordinato con il PGRE. Ciò indipendentemente dall'area interessata, sia nel caso in cui si tratti di "area impianti" (per cui esiste l'obbligo del trattamento delle acque di prima pioggia) che di area di coltivazione attiva o aree di

Nella planimetria non è chiaramente indicata la "vasca in marmo del cantiere superiore" menzionata a pag. 12. Probabilmente è quella indicata con D-D2 (altrove indicata come serbatoio di acqua depurata/trattata). La ditta dovrà comunicare le caratteristiche di tale vasca (volume, realizzazione ecc). Dovrà anche integrare il PGAMD con una tabella che riporti l'elenco delle vasche presenti nel sito e delle loro caratteristiche.

In base a quanto riportato, non si avranno mescolamenti di AMD e acque di lavorazione, perché all'inizio dell'evento meteorico le lavorazioni vengono sospese. La ditta dovrà chiarire come vengono spostate/immagazzinate/ le acque di lavorazione immediatamente dopo l'inizio degli eventi meteorici, nonché del residuo fine dei tagli. In base ai dati pluviometrici forniti dalla ditta, ai fini della verifica delle tempistiche relative alla gestione delle vasche delle AMPP, verrà utilizzato il pluviometro di Vagli.

2.4. Sistema fisico suolo

Gestione scarti/rifiuti da estrazione (DLgs 117/98)

La documentazione non chiarisce del tutto le modalità di gestione di questa tipologia di materiali in quanto, in base alla tabella, la loro produzione avverrà già nei primi tre anni di attività (fase 1) e non come riportato a pag. 41 *"solo nelle fasi conclusive del progetto, prevedendo pertanto nel frattempo l'allontanamento di tutto il resto come derivati dei materiali da taglio"*. Inoltre si rileva che non è indicato se durante la fase 2 (durata 2 anni) tali materiali resteranno in deposito all'interno del sito o se verranno allocati nei vuoti della escavazione per il ripristino finale. Non sono inoltre riportati i volumi previsti per la messa in sicurezza e reinserimento ambientale del sito al termine degli interventi previsti dalla seconda fase descritta dalla pag. 45 in relazione a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 13 del PRC. La ditta dovrà pertanto chiarire questi aspetti. Si ricordano in ogni caso gli obblighi previsti dall'art. 5 comma 5-bis del DLgs 117/08.

Gestione derivati dei materiali da taglio (LR 35/15)

In base a quanto riportato nella documentazione si prevede che il volume massimo di materiali detritici presente in cava sarà di circa 1800 mc.

3. Conclusioni

Al fine di fornire un giudizio più esaustivo sulle possibili ripercussioni ambientali dovute alla realizzazione del nuovo progetto coltivazione, si richiedono alcuni chiarimenti e integrazioni, per il dettaglio delle quali si rimanda al contenuto specifico della presente nota:

1. chiarimenti relativi alla potenza del generatore;
2. chiarimenti relativi alla gestione delle AMD (elenco vasche e descrizione dettagliata flussi);
3. chiarimenti relativi alla gestione dei rifiuti di estrazione.

Cordiali saluti

Lucca, li 03/05/2022

Per Il Responsabile del Settore Supporto tecnico
La Responsabile del Settore Versilia Massaciuccoli

Dott.ssa Maria Letizia Franchi²

interesse di una o più cave; si tratta di aree per le quali la legge attualmente non prevede un PGAMD, ma presso le quali l'esperienza in campo suggerisce di intervenire con azioni mitigatrici."

2 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs



Prot. .

data

OGGETTO: Cava "Prunelli Piastrina", bacino marmifero Monte Pallerina, Comune di Vagli di Sotto (LU), esercita dalla ditta Turba Cava Romana Srl, con sede legale in Via Fosse del Frigido, 9 – 54100 MASSA (MS)

"Procedimento di V.I.A. nonché di rilascio di provvedimento autorizzativo unico ai Regionale sensi dell'art. 27bis, D.lgs 152/2006 relativamente al progetto di coltivazione" (Prot. Az. USL n.582731 del 08/10/2021).

Conferenza dei servizi del 04.05.22 (Prot. Az. USL 624108 del 11/04/2022)

Espressione di parere

Al Dott. Arch. Raffaello Puccini
Coordinatore Settore Uffici Tecnici
Parco Apuane

Alla Dott.ssa Geol. Anna Spazzafumo
Responsabile del Procedimento di VIA
UOS Controllo attività estrattiva

Esaminata la documentazione tecnica di cui all'oggetto assieme alla geol. Laura Bianchi, si esprime parere favorevole al progetto con le prescrizioni di seguito indicate.

Per quanto concerne la nuova strada in progetto:

- prima della realizzazione del tracciato, dovrà essere svolto uno studio geomeccanico del fronte roccioso residuo sovrastante il primo tratto della strada di accesso alla cava in progetto, al fine di individuare idonei interventi per la relativa messa in sicurezza (v. sez. 1-1' di Tav.18);
- per la realizzazione del tratto compreso tra l'inserzione con la viabilità di bacino ed il primo tornante, dovranno essere redatte procedure operative per il coordinamento con le altre ditte che accedono al bacino e che usufruiscono della viabilità comunale;
- durante la realizzazione della suddetta strada dovrà essere verificata la necessità di mettere in atto ulteriori interventi, oltre a quanto già previsto, per la messa in sicurezza del tracciato ed in particolare in corrispondenza del lato di monte del tornante di quota circa 786 m s.l.m. (v. sez. 7-7' di Tav.18).

Per quanto concerne la messa in sicurezza del fronte di prevista apertura del sotterraneo:

- prima di procedere all'inizio dei lavori di messa in sicurezza dei fronti dovrà essere presentata all'ufficio scrivente una relazione contenente le risultanze di una ispezione del monte vergine sovrastante la cava anche per verificare la presenza di strutture appartenenti alla famiglia K2 e di diaframmi;
- prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata a questo ufficio la progettazione degli interventi di messa in sicurezza dei fronti e delle tecchie residuali indicati nella relazione tecnica, redatta da un tecnico abilitato;



**DIPARTIMENTO I
PREVENZIONE**
CERTIFICATO UNI EN ISO
9001:2015
N° 227266-2018-AQ-ITA-ACCR

**Area Funzionale
Prevenzione Igiene
e Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro**

**UOC
Ingegneria
Mineraria**

Direttore f.f.
Ing. Domenico Gull

Centro Polispecialistico
Monterosso Palazzini
Piazza Sacco e Vanzetti
54033 Carrara (MS)
tel. 0595 657932

email:
ingegneria.mineraria@
uslnordovest.toscana.it

PEC:
direzione.uslnordovest@
postacert.toscana.it



- una volta terminati gli interventi di messa in sicurezza nella zona 3, eventualmente integrati, prima di procedere alla messa in sicurezza del settore successivo, dovrà essere presentata una relazione di fine lavori a firma di tecnico abilitato, da sottoporre a parere dello scrivente ufficio, finalizzata anche ad una rivalutazione delle geometrie e degli interventi finali per la stabilità delle pareti prospicienti gli imbocchi, anche rispetto alla formazione di cunei a grande scala, valutata mediante redazione di sezioni geo-strutturali trasversali e perpendicolari al diaframma compreso tra i due ingressi.

Per quanto concerne il sotterraneo:

- terminati i tagli per la predisposizione dell'accesso al "cantiere arabescato", orientale dovrà essere rivalutato il quadro strutturale del fronte per la definizione di idonei interventi di messa in sicurezza;
- prima dell'inizio delle attività in sotterraneo dovrà essere presentato un programma di studio preliminare sullo stato di sollecitazione in situ mediante tecniche di rilascio tensionale di tipo tridimensionale e di successivo piano di monitoraggio di sollecitazioni e/o spostamenti sulle strutture principali individuate, per la verifica e/o la ridefinizione della geometria dello scavo e della posizione dei pilastri o diaframmi in funzione del contesto tensionale rilevato;
- il primo tratto della galleria di ingresso al "cantiere grigio" presenta uno sviluppo in direzione sub-parallela alle strutture geotecniche principali, pertanto sarà necessario procedere ad un'attenta valutazione degli effetti possibili della coltivazione sulle pareti laterali e sul tetto, aggiornando sistematicamente il rilievo delle fratture e prevedendo una possibile variabilità degli scavi in funzione del contesto strutturale rilevato.

Il Direttore UOC Ingegneria Mineraria f.f.

Domenico Gulli

**DIPARTIMENTO I
PREVENZIONE**
CERTIFICATO UNI EN ISO
9001:2015
N° 227266-2018-AQ-ITA-ACCR

**Area Funzionale
Prevenzione Igieri
e Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro**

**UOC
Ingegneria
Mineraria**

Direttore f.f.
Ing. Domenico Gull

Centro Polispecialistico
Monterosso Palazzini
Piazza Sacco e Vanzetti
54033 Carrara (MS)
tel. 0595 657932

email:
ingegneria.mineraria@
uslnordovest.toscana.it

PEC:
direzione.uslnordovest@
postacert.toscana.it

PRARCOORRGGJONNAEAAAPPIAAPPANAE, PPOBT . 00001830DdèL2630B520022imparferèzaC6at31C7a.a. 21



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Spett.le Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane
Casa del Capitano
Fortezza di Mont'Alfonso
55032 Castelnuovo Garfagnana
parcoalpiapuane@pec.it

Oggetto: Cava Prunelli Piastrina, Comune di Vagli Sotto, procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale art. 27 bis, Dlgs 152/2006. Contributo.

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 1302 del 25 marzo 2022 (ns. prot. n. 2255 del 25 marzo 2022) relativa alla convocazione di Conferenza di servizi per l'acquisizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati per la procedura in oggetto per il giorno 13 aprile p.v.;

Vista la relazione di Studio di Impatto Ambientale pubblicata sul sito web istituzionale del Parco Regionale delle Alpi Apuane all'indirizzo http://www.parcapuane.toscana.it/ftp_via/conferenze_servizi_new.htm;

Verificato che la cava Prunelli Piastrina ricade nel bacino del fiume Serchio e ricordato pertanto che per l'area in oggetto gli interventi previsti devono essere coerenti con i Piani di bacino vigenti sul territorio interessato (consultabili al link http://www.appenninoseptentrionale.it/itc/?page_id=1305) che al momento attuale sono i seguenti:

- **Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027** del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, di seguito **P.G.R.A.**, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente nella seduta del 20/12/2021 con deliberazione n. 26 e con notizia di adozione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 04/01/2022. Da tale data decorre l'applicazione delle misure di salvaguardia del piano (**Mappe e Disciplina di piano**), alle quali gli interventi devono risultare conformi.

Il **P.G.R.A.** adottato è disponibile all'indirizzo web: https://www.appenninoseptentrionale.it/itc/?page_id=5262

- **Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027** del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, di seguito **P.G.A.**, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente nella seduta del 20/12/2021 con deliberazione n. 25 e con notizia di adozione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 04/01/2022. Da tale data decorre l'applicazione delle misure di salvaguardia del piano (**Indirizzi di piano, Direttiva derivazioni e Direttiva Deflusso Ecologico**), alle quali gli interventi devono risultare conformi.

Il **P.G.A.** adottato è disponibile all'indirizzo web: https://www.appenninoseptentrionale.it/itc/?page_id=2904

La citata "**Direttiva Derivazioni**" è disponibile alla pagina https://www.appenninoseptentrionale.it/itc/?page_id=1558. A tale pagina è visualizzabile anche la documentazione relativa alla determinazione delle **zone di intrusione salina (IS)** e delle **aree di interazione acque superficiali – acque sotterranee**.

La citata "**Direttiva Deflusso Ecologico**" è disponibile alla pagina https://www.appenninoseptentrionale.it/itc/?page_id=1561



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

- **Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del bacino del fiume Serchio**, approvato con D.C.R. n° 20 del 1/02/2005 (**P.A.I. frane – bacino del Serchio**), come modificato:
 - dal "Piano di bacino, stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) – primo aggiornamento", approvato con DPCM 26/07/2013;
 - dal "Piano di bacino, Stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) - 2° aggiornamento" adottato con delibera della CIP di questa Autorità n. 15 del 18/11/2019 con relative misure di salvaguardia.

Le mappe di pericolosità geomorfologica e da frana oggi vigenti sono pubblicate sul sito web di questo ente agli indirizzi: https://www.appenninoseptentrionale.it/itc/?page_id=9473 (1° aggiornamento); https://www.appenninoseptentrionale.it/itc/?page_id=9483 (2° aggiornamento).

Le norme applicabili alle aree a pericolosità geomorfologica e da frana sono quelle del testo coordinato, indicato nella citata deliberazione di CIP n. 15/2019, e pubblicate all'indirizzo http://www.appenninoseptentrionale.it/itc/?page_id=3512.

Rilevato che il progetto, finalizzato alla riattivazione ed allo sviluppo della coltivazione nel sito Prunelli-Piastrina, prevede lo sviluppo della coltivazione per un periodo di tempo di 10 anni, con escavazione svolta principalmente in sotterraneo prevedendo lo sviluppo di escavazione a cielo aperto solo per consentire e mantenere l'escavazione in sotterraneo.

Ricordato che, ai sensi delle vigenti disposizioni normative del succitato P.A.I. Serchio – parte geomorfologica:

- Le norme del Titolo III (Norme per la pianificazione e la disciplina delle azioni di trasformazione del territorio nelle aree a pericolosità idrogeologica) *“dettano disposizioni riguardanti la formazione degli strumenti della pianificazione territoriale... e degli strumenti di governo del territorio...”* nonché *“la disciplina delle singole azioni di trasformazione urbanistico-edilizia nelle aree a pericolosità da frana (artt. 12-13, Capo II)”* (cfr. norme introduttiva al Titolo III);
- *“Con riferimento all'attività edilizia, i pareri vincolanti dell'Autorità di bacino, previsti dalle presenti norme, sono rilasciati, facendo esclusivo riferimento alla compatibilità con gli obiettivi del P.A.I., sugli interventi di mitigazione del rischio nelle aree a pericolosità da frana molto elevata ed elevata”* (cfr. art. 41, comma 2);
- *“Ai fini dell'univoca interpretazione dei termini utilizzati in materia urbanistica ed edilizia”* le “definizioni” utilizzate dalle disposizioni normative del P.A.I. prendono come riferimento le tipologie di intervento edilizie e i parametri urbanistici introdotti dalla legislazione regionale in materia di governo del territorio (cfr. art. 7);

Ricordato altresì che, ai sensi del vigente P.A.I. Serchio approvato – parte geomorfologica, nelle aree a pericolosità da frana elevata P3 e molto elevata P4 nel bacino del Serchio:

- alcune fattispecie di interventi edilizi individuate dagli art. 12 e 13 delle norme di P.A.I. sono assoggettate al parere dell'Autorità di bacino;
- gli interventi di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi atti a migliorare le condizioni di stabilità dei versanti, individuati sulla base di specifici studi geologico-tecnici, sono assoggettati al parere



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

dell'Autorità di bacino (ai sensi dell'art. 12 comma 4, e art. 13 comma 10 del P.A.I. Serchio approvato – parte geomorfologica);

- le modifiche al sistema di regimazione delle acque e le variazioni morfologiche conseguenti agli interventi previsti dai medesimi articoli sono subordinati all'acquisizione del parere dell'Autorità di bacino (ai sensi dell'art. 12 comma 8, e art. 13 comma 11 del P.A.I. Serchio approvato – parte geomorfologica);

Considerato pertanto che ai sensi della normativa del P.A.I. Serchio approvato – parte geomorfologica non è previsto il parere dell'Autorità di Bacino distrettuale per l'attività estrattiva, fatte salve le fattispecie suddette ad essa collegate;

Preso atto, dalla lettura dello Studio di Impatto Ambientale, che l'intervento di escavazione in oggetto non prevede l'esecuzione di opere edilizie in aree P4 e P3 del P.A.I.;

Preso altresì atto, dalla documentazione prodotta, che nella cava in oggetto non sono previsti interventi di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi in aree a pericolosità da frana elevata P3 e molto elevata P4, né modifiche al sistema di regimazione delle acque o variazioni morfologiche, in aree a pericolosità da frana elevata P3 e/o molto elevata P4;

Ciò premesso, per quanto di competenza sul procedimento in oggetto, si comunica che il parere sul progetto in esame non è dovuto.

Ai fini della definizione del quadro conoscitivo ambientale di riferimento utile per le valutazioni di competenza di codesto ente si segnala quanto segue (come già in parte illustrato nella documentazione presentata):

- L'area di coltivazione risulta esterna alle Aree a pericolosità idraulica censite nella cartografia allegata al succitato P.G.R.A.;
- Il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Serchio classifica l'area di coltivazione quasi interamente in "Aree di media stabilità con sporadici e locali indizi di instabilità e aree stabili con assenza di frane attive e quiescenti" e in minima parte in "Aree soggette a franosità in terreni detritici acclivi", disciplinate rispettivamente dagli articoli 15 e 13 delle norme di P.A.I.;
- La rete idrografica superficiale della zona fa capo al "Fosso Tambura", classificato dal succitato P.G.A. in stato di qualità "Buono" sia per quanto concerne lo stato ecologico che per lo stato chimico, con l'obiettivo del mantenimento di tale stato;
- L'area di coltivazione insiste sul corpo idrico sotterraneo denominato "Gruppo dei corpi idrici Apuani Corpo idrico carbonatico metamorfico delle Alpi Apuane", classificato dal P.G.A. in stato di qualità "Buono" sia per lo stato quantitativo che per lo stato chimico, con l'obiettivo del mantenimento di tale stato.

Considerati gli obiettivi del P.G.A. e della Direttiva 2000/60/CE, si ricorda che dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli "obiettivi di qualità" individuati nel medesimo P.G.A. Si raccomanda in particolare di porre in atto con la massima attenzione e sollecitudine le misure di mitigazione individuate del progetto in oggetto.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Inoltre, si segnala che la coltivazione della cava deve essere condotta senza recare aggravamento dei fenomeni di instabilità dei versanti presenti sull'area e su un suo intorno significativo, né innesco di nuovi fenomeni.

Con l'occasione, si ricorda anche che è stato adottato il "Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica" (http://www.appenninoseptentrionale.it/itc/?page_id=5734) e che il suddetto piano, una volta completato il procedimento di consultazione e partecipazione, attualmente in corso, costituirà l'elemento di riferimento per la pericolosità da dissesti di natura geomorfologica di cui tenere conto anche per il territorio in esame. Pertanto, relativamente ai contenuti del Progetto di coltivazione in oggetto, si invita a prendere visione anche della cartografia e della Disciplina di tale Progetto di Piano, ancorché non ancora vigente

Si ricorda altresì che per il previsto utilizzo di acqua superficiale dal Fosso Tambura, necessaria per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici dell'attività, è dovuto il parere a questo ente previsto dall'articolo 96 del D. Lgs. 152/2006, da acquisirsi nel procedimento relativo al rilascio della relativa concessione idrica.

Per eventuali informazioni sulla pratica in oggetto, potrà essere fatto riferimento al Geom. P. Bertoncini (p. bertoncini@appenninoseptentrionale.it).

Cordiali saluti.

La Dirigente
Area Valutazioni ambientali
Arch. Benedetta Lenci
(firmato digitalmente)

BL/gp/pb
Pratica n. 177 VIA

Massa, 6 Giugno 2022

proponente ditta **Turba Cava Romana srl**
turbacavaromanasrl@pec.it

Comune di Vagli Sotto

comune.vaglisotto@postacert.toscana.it

Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Autorizzazioni Ambientali

Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti

Settore Miniere

Settore Servizi Pubblici locali, Energia e Inquinamenti

Settore Sismica

Direzione Difesa del suolo

Settore genio civile

regionetoscana@postacert.toscana.it

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio

per le province di Lucca e Massa Carrara

mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it

A.R.P.A.T. di Lucca

arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Azienda USL Toscana Nord Ovest

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

Autorità di Bacino distrettuale dell'appennino settentrionale

adbarno@postacert.toscana.it

Unione Comuni Garfagnana

ucgarfagnana@postacert.toscana.it

Provincia di Lucca

provincia.lucca@postacert.toscana.it

Oggetto: Cava Prunelli Piastrina, Comune di Vagli Sotto, procedura di valutazione di impatto ambientale e provvedimento autorizzatorio unico regionale per richiesta di progetto di coltivazione. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, art. 10 bis, legge n. 241/1990.

In riferimento al procedimento in oggetto, il cui avvio è stato effettuato con nota del Parco n. 330 del 26.01.2022, **si comunicano i motivi che ostano all'accoglimento della istanza**, ai sensi dell'art. 10 bis legge n. 241/1990, già contenuti nel verbale della conferenza di servizi del 4 maggio 2022;

si comunica

che i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza di rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale sono i seguenti:

1. motivi indicati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio nel verbale della conferenza di servizi del 4 maggio 2022;
2. motivi indicati dal Parco Regionale delle Alpi Apuane nel verbale della conferenza di servizi del 4 maggio 2022;
3. motivi indicati dalla Regione Toscana nel verbale della conferenza di servizi del 4 maggio 2022 e nei suoi allegati;

che il verbale della conferenza di servizi del 4 maggio 2022, in cui sono indicati i motivi di diniego è già stato trasmesso al proponente e alle amministrazioni interessate con nota del Parco n. 2123 del 26 maggio 2022;

si comunica altresì

che entro il termine di **dieci giorni** dal ricevimento della presente comunicazione, il proponente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Si chiede che tali osservazioni siano trasmesse al Parco e a tutte le altre Amministrazioni interessate;

per quanto disposto dal comma 4, art. 73 bis della legge regionale n. 10/2010, le eventuali osservazioni presentate dal proponente saranno valutate in una nuova conferenza dei servizi a cui saranno invitate a partecipare le Amministrazioni interessate. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni sarà data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Distinti saluti

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici
dott. arch. Raffaello Puccini



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Settore Uffici Tecnici

Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:

Cava Prunelli Piastrina, Comune di Vagli Sotto, procedura di valutazione di impatto ambientale e Provvedimento autorizzatorio unico regionale per richiesta di progetto di coltivazione.

VERBALE

In data odierna, 4 agosto 2022, alle ore 10,00, si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006, congiuntamente alla commissione tecnica del Parco, per la valutazione delle Osservazioni ai motivi del diniego trasmesse dal proponente;

premesse che

in data 4 maggio 2022 si è svolta la prima riunione della conferenza di servizi che, visti i pareri contrari espressi dalla Soprintendenza e dal Parco - da ritenersi prevalenti in quanto espressi da amministrazioni competenti della tutela dell’ambiente e del paesaggio – ha dato mandato al Parco di effettuare la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990;

in data 6 giugno 2022 il Parco ha comunicato al proponente i motivi ostativi all’accoglimento della istanza ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 241/1990;

in data 20.06.2022, protocollo n. 2490 il proponente ha trasmesso le osservazioni ai motivi ostativi all’accoglimento della istanza;

alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

- Comune di Vagli Sotto
- Provincia di Lucca
- Regione Toscana
- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara
- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
- ARPAT Dipartimento di Lucca
- AUSL Toscana Nord Ovest
- Unione dei Comuni della Garfagnana

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

<i>amministrazioni</i>	<i>parere e/o autorizzazione</i>
<i>Comune di Vagli Sotto</i>	<i>Autorizzazione all’esercizio della attività estrattiva Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica Nulla osta impatto acustico</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio piano</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazione alle emissioni diffuse Parere relativo alle acque meteoriche dilavanti altre autorizzazioni di competenza</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione archeologica</i>

<i>Carrara</i>	<i>Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i> <i>Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>
<i>Unione dei Comuni della Garfagnana</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale</i> <i>Pronuncia di valutazione di incidenza</i> <i>Nulla Osta del Parco</i> <i>Autorizzazione idrogeologica</i>

Precisato che

le **Amministrazioni partecipanti** alla presente conferenza sono le seguenti:

Regione Toscana	<i>dott. ing. Alessandro Fignani</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	
ARPAT Dipartimento di Lucca	<i>Inviata nota</i>
<i>Vedi parere reso nella nota allegata al presente verbale</i>	
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio	<i>dott.ssa arch. Teresa Ferraro</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	
Parco Regionale delle Alpi Apuane	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	

la conferenza dei servizi

Premesso che:

La conferenza si svolge in modalità telematica e partecipa alla presente riunione il dott. geol. Brunello Forfori in qualità di professionista incaricato.

Partecipa inoltre Andrea Biagini per la Regione Toscana.

Il **Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane**, vista l'assenza del Comune di Vagli Sotto, contatta telefonicamente il suo consulente, dott. geol. Vinicio Lorenzoni, che comunica di non aver programmato di partecipare alla riunione odierna e comunica altresì che gli risulta che anche gli altri rappresentanti del Comune siano, al momento, impossibilitati a partecipare alla riunione.

Alle ore 10.15 viene pertanto avviata la riunione della conferenza di servizi.

ooo

Il **Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane** ricorda che la conferenza di servizi si è già espressa sul progetto nella riunione del 4 maggio scorso e che la presente riunione ha per oggetto esclusivamente la valutazione delle osservazioni ai motivi del diniego, inviate dal proponente. Propone pertanto che i lavori si svolgano secondo la seguente successione:

- 1) il proponente, se lo ritiene, illustra le proprie osservazioni ai motivi del diniego;
- 2) le Amministrazioni presenti, se lo ritengono, chiedono chiarimenti al proponente in merito alle osservazioni presentate;
- 3) il proponente lascia la riunione;
- 4) le Amministrazioni valutano le osservazioni ai motivi del diniego presentate dal proponente;

Il **Rappresentante del Parco** precisa inoltre che sono pervenuti i seguenti contributi, da parte delle Amministrazioni interessate:

- 1) contributo/parere/autorizzazione della Regione Toscana;
- 2) contributo/parere/autorizzazione di ARPAT;
- 3) contributo/parere/autorizzazione della Soprintendenza;

Il **Professionista incaricato**, in rappresentanza del proponente, ritiene di non dover ulteriormente illustrare le osservazioni ai motivi di diniego e chiede invece informazioni sul parere di ARPAT del 29 luglio 2022, le cui conclusioni vengono lette in conferenza e il cui file viene inviato, via posta elettronica, al professionista che lo riceve in tempo reale.

Le Amministrazioni non ritengono di dover chiedere chiarimenti al professionista che pertanto lascia la riunione.

ooo

Il **Rappresentante della Regione Toscana**, preso atto del parere ARPAT del 29/07/22, ritiene di non poter esprimere oggi un parere in senso favorevole o condizionato.

Ciò in quanto i pareri acquisiti nella conferenza interna alla Regione Toscana, svolta in data 1/08/22, furono espressi senza la conoscenza del parere ARPAT sopra citato.

La **Rappresentante della Soprintendenza** informa che le osservazioni pervenute non modificano i motivi di diniego già esplicitati nella riunione della conferenza di servizi, e nel relativo verbale, del 4 maggio scorso

Ricorda, in forza della sentenza del TAR specifica per questa cava, che le procedure e i procedimenti del PABE e della Autorizzazione Paesaggistica sono diversi e, diversificati per iter, tempistiche, definizioni, normative e competenze; di conseguenza anche se le cave sono inserite nel PABE approvato dal comune, ciò non significa che il progetto per il piano di coltivazione debba essere automaticamente autorizzato. In fase di autorizzazione Paesaggistica, la Soprintendenza istruisce e valuta il piano di coltivazione vagliando tutta la documentazione necessaria per l'espressione di un obiettivo parere di competenza. Appunto per questo il presente parere negativo non può considerarsi in violazione dell'art 113 c.4 l.r. 65/2014, in quanto reso ai sensi dell'art 146 D.lgs 42/04.

Il progetto di coltivazione se autorizzato andrebbe a stravolgere il contesto paesaggistico con l'inserimento di elementi che deturperebbero un sito tutelato dalle normative vigenti. Gli interventi proposti risultano notevolmente impattanti e cancellerebbero l'equilibrio paesaggistico raggiunto dalla natura come ben si evidenzia dalle fotosimulazioni del progetto

Si ribadisce che la viabilità indicata nel PABE non esiste, e quindi la cava non è conforme al PABE approvato dal comune nel 2019. Nel PABE la discriminante per inserire le cave era ed è la presenza della viabilità e non la costruzione di nuova strada come si propone nel progetto di coltivazione presentato e oggetto di questo procedimento.

La costruzione della nuova strada se realizzata andrebbe a modificare la morfologia e l'assetto percettivo panoramico con l'inserimento appunto di un elemento estraneo e incongruo. Gli accessi per le gallerie, visibili dall'intorno, sarebbero un'intrusione in un sito non capace di accogliere tali invadenze che minerebbero la qualità visiva.

Il sito dalla Prunelli Piastrina non è in grado e non ha la capacità di sopportare le alterazioni morfologiche e dell'assetto percettivo ipotizzate nel il piano di coltivazione, interventi che distruggerebbero l'armonico equilibrio raggiunto dalla natura in questo contesto paesaggistico.

La Soprintendenza ritiene che le osservazioni pervenute non modificano i motivi di diniego già esplicitati nella riunione della conferenza di servizi, e nel relativo verbale, del 4 maggio scorso, conferma quanto scritto nella nota con prot 9240-p/22, e ribadisce che il progetto di coltivazione non è conforme al PABE e al PIT-PPR.

Il **Rappresentante del Parco** informa che le osservazioni pervenute non modificano i motivi di diniego già esplicitati nella riunione della conferenza di servizi e nel relativo verbale, del 4 maggio scorso.

ooo

La Conferenza di servizi prende atto che all'interno del contributo di ARPAT è inserita una notazione relativa alla questione della strada di accesso, in cui anche ARPAT, conformemente al Parco e alla Soprintendenza, conferma che dall'esame della documentazione fotogrammetrica degli anni '70 non risulta presente la strada di accesso, individuata invece come esistente nel PABE.

La Conferenza di servizi prende atto che da parte del Comune di Vagli Sotto non è pervenuto l'atteso *"approfondimento relativo alla eventuale non conformità dell'intervento al PABE, rilevata dal Parco e*

dalla Soprintendenza” che il Rappresentante del Comune, nel corso della conferenza del 4 maggio scorso, aveva annunciato di effettuare.

La Conferenza di servizi prende atto che:

1. il Parco Regionale delle Alpi Apuane e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio confermano il diniego al rilascio delle autorizzazioni di propria competenza, per i motivi già esposti nel verbale del 4 maggio 2022;
2. La Regione Toscana, a seguito del parere ARPAT del 29/07/22, non ritiene di poter esprimere oggi un parere favorevole o condizionato;
3. l'ARPAT comunica che il parere non può essere espresso, come meglio precisato nel proprio contributo trasmesso e allegato al presente verbale;

La Conferenza di servizi prende atto altresì che nel corso della presente procedura:

sono stati acquisiti i seguenti **pareri favorevoli o autorizzazioni**:

1. parere ai fini del rilascio della autorizzazione ai sensi della L.R. n. 35/2015;
2. autorizzazione paesaggistica ai sensi del Dlgs n. 42/2004, del comune di Vagli Sotto;
3. parere favorevole di AUSL Toscana Nord Ovest;

sono stati acquisiti i seguenti **pareri contrari**:

1. parere relativo alla autorizzazione paesaggistica e alla valutazione di impatto ambientale della Soprintendenza;
2. parere/contributo di ARPAT;
3. parere della Regione Toscana per le materie di propria competenza;
4. parere del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

non sono state acquisite le seguenti autorizzazioni:

1. autorizzazione all'esercizio della attività estrattiva ai sensi della L.R. n. 35/2015;
2. pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. n. 10/2010;
3. pronuncia di valutazione di incidenza ai sensi della L.R. n. 30/2015;
4. autorizzazione idrogeologica ai sensi della L.R. n. 39/2000;
5. nulla osta del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

La Conferenza di servizi prende atto che i pareri negativi sono prevalenti rispetto ai pareri positivi, in quanto riguardano le materie del paesaggio e dell'ambiente;

La Conferenza di servizi da atto che sono allegati al presente verbale come parte integrante e sostanziale i seguenti pareri e contributi:

- a) parere/contributo della Regione Toscana;
- b) parere/contributo di ARPAT Dipartimento di Lucca;
- c) parere/contributo della Soprintendenza;

Alle ore 10.50 il Coordinatore degli Uffici Tecnici, dott. arch. Raffaello Puccini, in qualità di presidente, dichiara conclusa la presente riunione della Conferenza dei servizi. Massa, 4 agosto 2022. Letto, approvato e sottoscritto

Commissione dei Nulla osta del Parco

Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali...

dott. arch. Raffaello Puccini

specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche

dott.ssa geol Anna Spazzafumo

specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche

dott.ssa for. Isabella Ronchieri

Conferenza dei servizi

Regione Toscana

dott. ing. Alessandro Fignani



FIGNANI
ALESSANDRO
Regione Toscana
23.08.2022 18:58:17
GMT+01:00

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio

dott.ssa arch. Teresa Ferraro

Firmato digitalmente da

TERESA FERRARO

CN = FERRARO TERESA

O = Ministero della cultura

C = IT

Parco Regionale delle Alpi Apuane

dott. arch. Raffaello Puccini

Puccini Raffaello
Parco Regionale delle
Alpi
Apuane/01685540468
15.08.2022 05:18:40
GMT+00:00





Al Parco Regionale delle Alpi Apuane
PEC: parcoalpiapuane@pec.it

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis
Cava Prunelli Piastrina Società: Turba Cava Romana Srl Comune di Vagli di Sotto (LU)
Conferenza dei Servizi del 04.08.2022 ore 10:00

In previsione della Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24/04/2018, rappresento di aver svolto una conferenza interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R.40/2009.

Anticipo i pareri ricevuti precedentemente alla conferenza di cui sopra, a cui debbo riferirmi per la Conferenza dei Servizi da voi convocata.

Nei pareri e contributi ricevuti per la conferenza sopra indicata:

- vengono accolte le controdeduzioni della ditta al preavviso di diniego, formulato ai sensi dell'art. 73bis comma 4 della L.R. 10/2010;
- vengono formulate prescrizioni e raccomandazioni.

In considerazione degli atti pervenuti il RUR ritiene, per quanto di competenza, che sia possibile esprimere il parere regionale in senso favorevole nel rispetto delle condizioni poste attraverso i pareri ricevuti a seguito di preavviso di diniego.

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:

- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Allegati:

- parere Settore Autorizzazione rifiuti prot. 288947 del 19/04/2022
- parere Settore Sismica prot 297751 del 26/07/2022
- parere Settore Autorizzazioni Ambientali prot. 301038 del 28/07/2022
- parere Settore Genio Civile Toscana Nord prot 301994 del 29/07/2022

Cordiali saluti

Il Dirigente
Ing. Alessandro Fignani

AOO GRT Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006 art. 27 bis. Cava Prunelli Piastrina Società esercente Turba Cava Romana SRL Comune di Vagli di Sotto(LU) - Indizione Videoconferenza interna del 01/08/2022. Contributo per la formazione della posizione unica regionale.

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 55585

Al Settore Miniere e Autorizzazioni in Materia di Geotermia e Bonifiche

p.c. AL Dipartimento ARPAT di Lucca

In riferimento alla convocazione della videoconferenza indetta dal RUR per il 01/08/2022, prot. n. AOOGRT/288148 del 19/07/2022, si trasmette il contributo tecnico per gli aspetti di propria competenza.

Relativamente alle attività estrattive di cui alla LR 35/2015, i contributi del Settore Autorizzazioni Ambientali assumono valore di atto di assenso, relativamente alle competenze del Settore inerenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli eventuali scarichi idrici, cui sono soggetti gli stabilimenti produttivi, ivi comprese le cave, che producono anche solo emissioni diffuse; non è prevista l'adozione di provvedimenti autorizzativi espressi da parte di questo Settore in quanto l'art. 16 della LR 35/2015 stabilisce che il provvedimento finale dell'autorità competente sostituisce ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atto di assenso connesso e necessario allo svolgimento dell'attività.

In riferimento alle sopracitate competenze di questo Settore, l'attività in questione necessita di autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, mentre, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa, non risulta soggetta ad autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, in quanto l'Impresa attua il cosiddetto ciclo chiuso delle acque.

Premesso quanto sopra,

Vista la documentazione progettuale ed integrativa resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale;

Visto il D.Lgs. 152/06 del 03.04.2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale"

Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 che disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;

Vista la L.R. 35/2015 in materia di attività estrattive;

Vista, la L.R. 31.05.2006 n. 20 e s.m.i. che definisce le competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarico;

Visto il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. "Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20" di seguito "Decreto";

Vista la vigente disciplina statale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la parte quinta del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

Vista la vigente disciplina regionale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la L.R. n. 9 del 11/02/2010 che definisce, tra l'altro, l'assetto delle competenze degli enti territoriali;

Vista la Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014;

Richiamato il nostro precedente contributo prot. AOOGR/176525 del 02/05/2022 espresso in occasione della videoconferenza del 02/05/2022 nel quale, *“..si ritiene pertanto, ad oggi, di non avere gli elementi per poter esprimere l’assenso al rilascio delle autorizzazioni di competenza di questo Settore Autorizzazioni Ambientali, nell’ambito del provvedimento autorizzativo di cui alla LR 35/2015.*

Pertanto si ritiene necessario che il Rappresentante Unico Regionale, all’atto della partecipazione alla conferenza indetta ai sensi dell’art. 27 bis c. 7 del D.lgs. 152/2006, rappresenti all’autorità competente ai sensi della LR 35/2015, l’impossibilità ad esprimere una posizione definitiva da parte di questo Settore.

Il contributo dello scrivente Settore e quindi la posizione unica regionale potranno essere aggiornati a seguito dell’acquisizione del contributo Arpat e del confronto con l’autorità competente ai sensi della LR 35/2015 e rappresentati in una successiva seduta dei lavori della citata conferenza, art. 27 bis c.7.

Tenuto conto che l’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 prevede che i lavori della conferenza indetta dall’Autorità competente, ai fini del rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico possono avere durata complessiva massima di 90 giorni, nel corso dei quali, a seguito del confronto tra i vari soggetti partecipanti, si formano le rispettive posizioni rispetto alla compatibilità ambientale del progetto e alle singole autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio dell’attività;

Tenuto altresì conto delle modifiche introdotte all’art. 27 bis dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», che al comma 7 riportano:

“....

Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell’ambito di un’autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l’autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.”

Ritenuto pertanto che le autorizzazioni di competenza di questo Settore, per quanto riportato in premessa, siano da ricomprendere nel provvedimento autorizzativo dell’autorità competente ai sensi della LR 35/2015;

Considerato che lo scrivente Settore esprime le determinazioni di propria competenza, relativamente alle autorizzazioni da ricomprendere nell’ambito del provvedimento unico rilasciato dall’autorità competente, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e agli eventuali scarichi idrici, ai sensi dell’art. 124 dello stesso decreto, previa acquisizione del contributo tecnico di Arpat, analogamente a quanto previsto nei casi in cui sia previsto lo svolgimento del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013, disciplinato dalla Deliberazione di G.R. n. 1332/2018;

Preso atto del parere di Arpat, prot. n. AOOGR/184698 del 05/05//2022, acquisito tardivamente rispetto allo svolgimento della Conferenza interna per la formazione della posizione unica regionale ai sensi dell’art. 26 ter del 02/05/2022, consultabile nella cartella in rete RUR Cave messa a disposizione dal Settore Mineriere e Autorizzazioni in Materia di Geotermia e dove per quanto riguarda le emissioni diffuse si riporta quanto segue:

“La documentazione esaminata è stata redatta conformemente alle linee guida di Arpat contenute nell’allegato 2 del PRQA. Date le ridotte dimensioni della cava, le emissioni stimate sono di circa 160-170 g/h che in base alle indicazioni del PRQA non rendono necessarie misure di mitigazione....”

Preso atto che sempre nel medesimo parere per le emissioni convogliate Arpat richiede nelle conclusioni *“chiarimenti relativi alla potenza del generatore;”,* in quanto rileva che *“Nella relazione viene indicata la potenza elettrica in 300 KW o in 300 KVA. Le due unità di misura sono differenti (rapporto di conversione 0.8) e pertanto la ditta dovrà indicare a quale fare riferimento. Si tenga presente che la potenza elettrica erogata indicata nella relazione corrisponde, tenendo conto della efficienza media dei generatori a gasolio, ad un valore molto vicino alla soglia di 1 MW. Ai fini della presente istruttoria, verrà comunque considerata la dichiarazione di non superamento della soglia. Si ricorda comunque l’obbligo di richiedere ed ottenere la prescritta autorizzazione qualora il generatore che verrà installato avesse effettivamente una potenza termica nominale superiore a 1 MW.*

Viste le memorie presentate dall'impresa esercente nel mese di giugno 2022 a seguito di comunicazione dei motivi ostanti all'accoglimento della istanza ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, documentazione resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale, la quale, per quanto riguarda le emissioni convogliate dichiara quanto segue: "Si segnala che il valore di "300KVA" è un refuso e che la potenza indicata per il generatore che verrà installato in caso di inizio delle lavorazioni è di una macchina con potenza elettrica massima di 300KW, comunque con una potenza termica nominale che rimarrà inferiore a 1MW. Prima della sua installazione si procederà ad inviare ad ARPAT la scheda tecnica da cui si potrà desumere che la potenza termica nominale rimarrà inferiore al valore di 1MW termico."

Premesso quanto sopra e quindi anche della dichiarazione della Società, si ritiene di esprimere **parere favorevole** al rilascio dell'**autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 di competenza di questo Settore Autorizzazioni Ambientali, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla LR 35/2015 all'interno del PAUR, subordinando tale parere al rispetto delle prescrizioni per le emissioni diffuse in allegato al presente contributo.

Qualora in sede di Conferenza di Servizi PAUR, convocata dal Parco per il 04/08/2022, emergesse da parte del Dipartimento Arpat la necessità di integrare/modificare, relativamente alle emissioni, il quadro prescrittivo allegato, lo stesso potrà eventualmente essere aggiornato, tenendo conto di tali indicazioni.

Relativamente alla **gestione delle AMD**, visto quanto riportato nella documentazione tecnica di progetto in merito alla sussistenza delle condizioni di gestione delle acque di cava, attraverso un sistema a ciclo chiuso che non dà pertanto luogo a scarichi idrici soggetti ad autorizzazione di competenza di questo Settore, si rimanda alle valutazioni del Dipartimento Arpat in merito al Piano predisposto dall'Impresa che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del DPGR 46R/2008, costituisce parte integrante del progetto di cui all'art. 17 della LR 35/2015.

Il referente per la pratica è Eugenia Stocchi tel. 0554387570, mail: eugenia.stocchi@regione.toscana.it
Il funzionario responsabile di P.O. è il Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail: davide.casini@regione.toscana.it

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott.ssa Simona Migliorini

Allegato:

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 - PRESCRIZIONI



Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Toscana Nord
Sede di Lucca

Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 19/07/2022 numero 0288148

Oggetto: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27 bis Cava Prunelli Piastrina Società: Turba Cava Romana Srl Comune di Vagli di Sotto (LU)
Indizione Videoconferenza interna per il giorno 01.08.2022 alle ore 11:30
RIF.216

Regione Toscana
Settore Mineriere
RUR Ing. Alessandro Fignani

In riferimento alla nota riscontrata, esaminate le integrazioni scaricate dal portale dedicato del Parco delle Alpi Apuane il 29/07/2022, in relazione alle competenze di questo Settore si comunica quanto segue.

Per quanto riguarda il **RD 1775/1933**, il professionista nel file "INTEGRAZIONE DOCUMENTALE_Cava Prunelli_Piastrina_2021.pdf", alla pagina 4 dichiara che: "Dopo ulteriori valutazioni da parte della Società scrivente, con particolare riferimento alla condizione operativa del progetto presentato che per motivi ambientali prevede un uso quasi esclusivo di tagliatrici a catene dentata sia per i tagli di progressione delle gallerie che per quelli di riquadratura, e quindi con un impiego limitato delle tagliatrici a filo diamantato solo alle fasi iniziali di sviluppo del progetto e comunque con possibilità una volta sviluppati i primi avanzamenti dei sotterranei del completo recupero delle acque tecniche, la stessa Società con la presente fa espressa rinuncia all'attivazione del prelievo dal fosso della Tambura, ritenendo sufficiente per l'attività prevista il reintegro con le sole acque meteoriche."

Visto quanto sopra, il Settore scrivente vede superati i motivi ostativi espressi con le note precedenti, ed esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'iter di cui all'oggetto.

Per eventuali chiarimenti e precisazioni è possibile contattare
Geol. Massimo Leonardi massimo.leonardi@regione.toscana.it 055 4387306
Geol. Pardini Dario dario.pardini@regione.toscana.it 055 4382537

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Enzo Di Carlo)

DP-ML/dp

F:\lavoro regione\cave\1_DA_ISTRUIRE\PRUNELLI PIASTRINA\216 del 20211014\3_ISTRUTTORIA\20220729 PRUNELLI PIASTRINA.odt

Pagina 1 di 1

Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.32/12.5** del **29/07/2022** a mezzo: PEC

Parco delle Alpi Apuane
pec: parcoalpiapuane@pec.it

e p.c. Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: *cava Prunelli - Piano di coltivazione della cava Prunelli - Procedura di VIA ex art. 27-bis del DLgs 152/06 - proponente: Turba - Cava Romana Srl - Conferenza dei servizi per valutazione motivi ostativi - Vs. comunicazione prot. 2891 del 08/07/2022 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06 e LR 10/10*

1. Premessa

Con nota prot. 5778 del 26/01/2022 è pervenuta la comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione unico regionale di VIA ex art. 27-bis della DLgs 152/06 e successivamente, con nota prot. 22799 del 25/03/2022 è pervenuta convocazione per la CdS in modalità sincrona per il giorno 04/04/2022. La documentazione progettuale è stata scaricata dal sito internet del Parco così previsto dalla procedura e questo Dipartimento con nota prot. 33355 del 03/05/2022 aveva richiesto integrazioni relativamente a emissioni convogliate, gestione AMD e gestione rifiuti di estrazione.

La Conferenza dei Servizi ha valutato in data 04/05/2022 che la cava non fosse conforme al PABE indicando che la strada di accesso indicata nel progetto non fosse in realtà presente sul terreno.

Non potendo garantire la presenza in CdS si invia il presente contributo che valuta gli aspetti relativi alle motivazioni del diniego e quelli relativi alle integrazioni trasmesse di competenza di questa Agenzia.

Per quanto riguarda la presenza di particelle catastali indicate come gravate da usi civici in base alla sentenza 36/2019 del Commissario agli Usi Civici di Lazio, Umbria e Toscana confermata dalla corte di Appello di Roma con sentenza n. 6132/2021 si rimanda al ns. contributo prot. 33355 del 03/05/2022.

2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca.

2.1. Esame della documentazione

La documentazione progettuale relativa alle valutazioni della ditta in base all'art. 10-bis della 241/90 è stata scaricata dal sito internet del Parco delle Alpi Apuane. Sono presenti anche documenti relativi alle integrazioni richieste da questo Dipartimento con la citata nota. La documentazione contiene poi alcune immagini aeree (voli del 1974 e 1976).

Si sottolinea che i motivi del diniego riguardano aspetti non di competenza di questa agenzia, (presenza o assenza di una strada di accesso), tuttavia si fa presente quanto segue.


In base agli elaborati progettuali, in una fase iniziale sarebbe prevista la riapertura di una strada di accesso che in sede di CdS non era stata valutata come già presente in una qualche periodo successivo all'abbandono di un sito estrattivo attivo presumibilmente negli anni '70.

L'Allegato 7, basato su un fotogramma del volo del 1976 (2 luglio), **non riporta** la strada indicata nell'allegato 1. Inoltre sono visibili anche se non del tutto chiaramente, due probabili siti estrattivi non ubicati nell'area di prevista "riattivazione" della cava Prunelli. Si riporta di seguito un elaborato cartografico che utilizza un fotogramma dello stesso volo, ma appartenente ad un'altra "strisciata" in cui il nord è più o meno verso l'alto e in cui sono indicate i due presunti siti estrattivi che al momento sembrerebbero in attività.



La presenza di due siti dismessi distinti (codice 63 e 64) è stata peraltro rilevata anche in una pubblicazione a cura dell'Autorità di Bacino Sperimentale del Fiume Serchio relativa all'attività estrattiva del bacino del Fiume Serchio di cui si riporta un estratto¹.

1 L'attività estrattiva nel bacino del Fiume Serchio – Contributo conoscitivo all'elaborazione del piano di bacino – Quaderni n. 1 – Novembre 1993



Per quanto valutabile dalla documentazione fornita dalla ditta, si ritiene che permangano gli aspetti che hanno determinato il diniego in sede di CdS.

Qualora, con l'esame della documentazione, la CdS dovesse considerare superate le motivazioni del diniego, si forniscono le valutazioni relative alle integrazioni inerenti la competenza di questa agenzia. Questo Dipartimento si riserva di perfezionare un eventuale contributo istruttorio con formulazione di specifiche prescrizioni da formulare nel dettaglio anche a seguito di eventuali nuove informazioni che possano emergere nel corso della CdS.

Si fa comunque presente che una eventuale espressione favorevole da parte di Arpat non può comportare una "conta" dei pareri/contributi. In questo senso esiste già una giurisprudenza piuttosto solida e il Consiglio di Stato si è già espresso in proposito (Cons. St. 4374/2014 - "[...] *l'amministrazione procedente, chiamata ad adottare il provvedimento finale, deve tenere conto delle posizioni prevalenti espresse in seno alla conferenza, ma non essendo in presenza di un organo collegiale, bensì di un modulo procedimentale, ciò non significa che deve attuare la volontà della maggioranza delle amministrazioni, quanto piuttosto che deve esercitare un potere discrezionale bilanciando le ragioni manifestate in seno alla conferenza, verificando in che termini si delinea la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco. Pertanto, il ruolo assunto dall'amministrazione procedente non è meramente notarile, ma di sintesi delle ragioni emerse, dovendone ponderare l'effettiva rilevanza per come sono state in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio di prevalenza*"). In buona sostanza, dalla lettura della giurisprudenza emerge che il criterio delle posizioni prevalenti debba essere innanzitutto inteso in senso qualitativo anziché meramente quantitativo.

2.2. Sistema fisico aria

Emissioni convogliate

Relativamente alla potenza termica nominale del generatore, si prende atto della dichiarazione di non superamento della soglia prevista dal TUA e che pertanto non necessita di autorizzazione.

2.3. Sistema fisico acque superficiali

Gestione acque meteoriche

La documentazione chiarisce quanto richiesto anche se si rileva che la documentazione non chiarisce del tutto come vengono spostate/immagazzinate/ le acque di lavorazione immediatamente dopo l'inizio degli eventi meteorici, nonché del residuo fine dei tagli.

A tal proposito e con riferimento alle acque ricadenti all'interno del sito estrattivo non in area impianti, si evidenzia che il settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana ha trasmesso a questa Agenzia una nota (prot.173845 del 28/04/2022 inserita nel sistema di archivio e protocollo di questa Agenzia con il n. 32035 del 28/04/2022), nella quale si evidenzia la necessità di "definire quali ambiti dei siti di cava concorrano a produrre AMD che debbono essere oggetto di trattamento ed autorizzazione, se scaricate (AMDC)" e che a tal proposito la Direzione Ambiente ed Energia ha promosso la attivazione di un Gruppo di lavoro interno i cui lavori sono attualmente in corso ed i cui esiti saranno condivisi con questa Agenzia. Si resta pertanto in attesa di conoscerne gli esiti.

2.4. Sistema fisico suolo

Gestione scarti/rifiuti da estrazione (DLgs 117/98)

La documentazione non chiarisce del tutto quanto richiesto. In particolare, la documentazione integrativa riporta che non si prevede di effettuare lavori di scoperchiatura. Si ritiene tuttavia che, la rimozione del materiale detritico, in gran parte rinaturalizzato, attualmente presente all'interno del sito possa essere considerata una scoperchiatura e che deve essere valutato ai sensi del comma 8 dell'art. 13 del PRC.

3. Conclusioni

Per poter esprimere un parere definitivo, stante anche la situazione di diniego, qualora l'autorità competente valuti superati i relativi motivi, questo dipartimento ha la necessità di ulteriori informazioni sulla gestione delle AMD e dei rifiuti di estrazione ex DLgs 117/08 come riportato nel corpo del documento.

Cordiali saluti

Lucca, li 29/07/2022

Per Il Responsabile del Settore Supporto tecnico
La Responsabile del Settore Versilia Massaciuccoli

*Dott.ssa Maria Letizia Franchi*²

² Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA

Lettera inviata solo tramite E-MAIL
SOSTITUISCE L'ORIGINALE ai sensi dell'art.43, comma 6
DPR n. 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. n. 82/2005

Lucca

A

Parco Alpi Apuane
parcoalpiapuane@pec.it

dott.ssa geol. Anna Spazzafumo
aspazzafumo@parcapuane.it

Arch. Raffaello Puccini
rpuccini@parcapuane.it

E.p.c.

Parco Alpi Apuane PEC del 08/07/2022
Na prot 8277/22 del 11/7/2022

Oggetto:

Oggetto: Cava Prunelli Piastrina, Società Turba Cava Romana s.r.l. - Comune di Vagli Sotto. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale art. 27 bis, Dlgs 152/2006. CONVOCAZIONE della conferenza di servizi ai sensi del comma 4, art. 73 bis della legge regionale n. 10/2010, per la valutazione delle osservazioni presentate dal proponente ai motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza.
CdiS 04/08/2022
Parere contrario

In merito alle osservazioni presentate dal proponente per i motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza, pervenute il 15/06/2022 dalla Società Turba Cava Romana srl, e assunte agli atti con prot 7304 del 17/06/2022, questa Soprintendenza ritiene che gli elementi aggiuntivi pervenuti non sono tali da modificare la valutazione già espressa da questa Soprintendenza in quanto: si ribadisce che la viabilità indicata nel PABE non esiste e la cava è rinaturalizzata e non può essere considerata semplicemente dismessa.

Questa Soprintendenza ha il compito di tutelare il paesaggio ai sensi delle leggi vigenti, pertanto non può autorizzare la distruzione di esso. L'attivazione della cava Prunelli Piastrina se autorizzata andrebbe a distruggere un sito rinaturalizzato degno di essere conservato.

Questa Soprintendenza ai sensi dell'art 146 D.lgs 42/04, conferma il parere negativo al progetto di coltivazione per la attivazione della cava Prunelli Piastrina essendo non conforme al Codice dei Beni Culturali, non conforme al PIT-PPR e, agli artt 9 e 41 della Costituzione Italiana, con le motivazioni già espresse nei pareri negativi pregressi che si confermano; che in sintesi si ribadiscono: il progetto di coltivazione se autorizzato andrebbe a stravolgere il contesto paesaggistico con l'inserimento di elementi non armonici al contesto paesaggistico, tutelato dalle leggi vigenti. Gli interventi proposti risultano notevolmente impattanti e distruggerebbero l'equilibrio paesaggistico raggiunto dalla natura come ben si evidenzia nelle fotosimulazioni.

Si precisa che il presente parere negativo non può considerarsi in violazione dell'art 113 c.4 l.r. 65/2014, in quanto reso ai sensi dell'art 146 D.lgs 42/04.

Pertanto, per il Piano di coltivazione - Progetto di Riattivazione e Sviluppo della Coltivazione nel Sito Prunelli-Piastrina -Bacino Pallerina ex "cava Lame-Fredde" cava DISMESSA,

Per tutto quanto scritto sopra, e la logica conseguenza di quanto analizzato e appurato, sommando tutti gli elementi sopra descritti.

Valutato quanto espresso dalla Commissione Comunale per i Paesaggio, dal quale questo Ufficio si discosta nettamente.

Verificato infine, che non possono essere apportati al progetto elementi migliorativi, che compensino al fine dell'ottenimento di quanto richiesto

1



Ex Manifattura Tabacchi, piazza della Magione 55100 Lucca

Tel. 0583.416541

pec: mbac-sabap-lu@mailcert.cultura.gov.it

e-mail: sabap-lu@cultura.gov.it

